

Delibera di Giunta - N.ro 2006/819 - approvato il 12/6/2006

**Oggetto: ESPRESSIONE DELL'INTESA AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA FORLI'-CESENA.**

PROT. N. (PRO/06/10113)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- - la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i., che all'articolo 26 individua gli obiettivi ed i contenuti generali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e all'articolo 27, indica il procedimento per la sua approvazione;
- - l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di Pianificazione, adottato a norma dell'art. 16 della L.R. 20/2000 dal Consiglio regionale con deliberazione 4 aprile 2001, n. 173;
- - l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sulle caratteristiche degli strumenti cartografici digitali e le modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione, adottato dal Consiglio regionale, a norma dell'art. A-27 della L.R. 20/2000, con deliberazione n. 484 del 28/5/2003;
- - il Piano Territoriale Regionale (PTR) e i documenti predisposti per la sua nuova stesura, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale attualmente vigenti;
- - la propria deliberazione n. 350 del 17/03/2003 che approva il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- - il Piano stralcio del Bacino del Senio approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con deliberazione n. 1/00
- - il Piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico elaborato dall'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 2 del 30/03/2004;

- - la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che definisce i ruoli dei diversi enti in materia di Rete natura 2000 e, in particolare, prevede che i piani territoriali, urbanistici e di settore siano corredati dallo studio d'incidenza;
- - il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), che all'articolo 14, comma 3, stabilisce che i PTCP devono essere adeguati alle norme del D.M. 9 maggio 2001 sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica delle zone a rischio di incidente rilevante;
- - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale;
- - la deliberazione del Consiglio regionale n. 1410 del 29 febbraio 2000, con oggetto "Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. B, della L.R. 5 luglio 1999, n. 14";
- - la propria deliberazione del 31 luglio 2001, n. 1620 che stabilisce i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti;

Premesso:

- - che il PTCP è uno strumento di pianificazione che definisce l'assetto di tutto il territorio provinciale con riferimento ai temi di interesse sovracomunale, verifica la coerenza della pianificazione di settore provinciale, porta a sistema l'insieme delle previsioni dei piani sovraordinati, indirizza e coordina la pianificazione sottordinata;
- - che i contenuti del PTCP e il procedimento per la sua approvazione sono indicati e articolati rispettivamente agli articoli 26 e 27 della L.R. 20/2000;
- - che la Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 27, comma 2 della L.R. 20/2000, ha approvato con deliberazione della Giunta n. 3296/56 del 17/02/2004 i documenti di pianificazione denominati "Quadro Conoscitivo", "Documento Preliminare" e "Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale dei contenuti del Documento Preliminare"

(VALSAT), ed ha convocato la Conferenza di Pianificazione per acquisire sui medesimi documenti valutazioni e proposte nonché per ricercare la condivisione degli obiettivi e delle scelte strategiche in essi delineati;

- - che i lavori della Conferenza di pianificazione, convocata dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, si sono svolti dal 19/02/2004 al 22/12/2004 e si sono articolati secondo un programma approvato dai partecipanti nel corso della prima seduta plenaria della stessa Conferenza;
- - che nella seduta della Conferenza di Pianificazione tenutasi in data 22/12/2004, il rappresentante della Regione Emilia-Romagna ha depositato formalmente il parere regionale, espresso con delibera di Giunta n. 2506 del 6/12/2004, ed ha sottoscritto il verbale conclusivo dei lavori;
- - che alla luce dell'esito positivo della Conferenza di pianificazione, il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, con lettera Prot. n. 17124/05 del 4/03/2005, ha comunicato al Presidente della Giunta regionale la propria volontà di stipulare un accordo di pianificazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 27 della L.R. 20/2000;
- - che successivamente, il testo dell'accordo di pianificazione è stato approvato dalla Provincia di Forlì-Cesena con deliberazione consiliare n. 37495/90 del 19/05/2005 e dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 831 del 6/06/2005. Con gli atti citati sono stati altresì autorizzati i rispettivi Presidenti alla sottoscrizione dell'accordo, avvenuta in data 14/06/2005;

Preso atto:

- - che la Provincia di Forlì-Cesena, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse in sede di Conferenza di pianificazione nonché di quanto concordato nell'accordo di pianificazione, con deliberazione del Consiglio n. 53971/127 del 14/07/2005 ha adottato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, contenente, tra l'altro, sia una rilettura complessiva del sistema delle tutele paesistiche, contenute nel vigente PTCP approvato dalla Regione nel 2001, sia delle modifiche normative al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- - che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della LR 20/2000, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato è stato depositato per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, presso le sedi del Consiglio provinciale, della Giunta regionale, delle Province

contermini, dei Comuni, delle Comunità montane e degli Enti gestori delle aree naturali protette interessati;

- - che la comunicazione del deposito del PTCP è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 115 del 17/08/2005;
- - che la delibera consigliere n. 53971/127 del 14/07/2005 di adozione del PTCP, in quanto contenente gli elaborati tecnici (Allegati B e C) in cui vengono illustrate ed evidenziate le proposte di modifica al PTR, è stata altresì depositata, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lett.b dell'art. 22 e dei commi 4 e 5 dell'art. 25 della LR 20/2000, presso l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e le sedi di tutte le Province, i Comuni e le Comunità montane della Regione Emilia-Romagna;
- - che la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 1630 del 17/10/2005, ha formulato le riserve al PTCP adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena in merito alla conformità dello stesso al PTR ed agli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale;
- - che il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 27 comma 8, della L.R. 20/2000, con deliberazione n. 65/33083 del 20/04/2006 si è espresso sulle riserve regionali, ha deciso sulle osservazioni pervenute, ed ha chiesto l'intesa alla Regione;

Preso atto inoltre:

- - che la citata delibera n. 65/33083 del 20/04/2006 è giunta alla Regione Emilia-Romagna in data 28/04/2006, insieme agli allegati, parte integrante e sostanziale della stessa, di seguito elencati e riprodotti anche su supporto informatico(DVD):
 - - allegato A "Protocollo speciale delle osservazioni al PTCP", nel quale sono elencati i sottopunti delle osservazioni pervenute riguardanti il PTCP in quanto tale;
 - - allegato B "Protocollo speciale delle osservazioni riguardanti gli elaborati del PTCP aventi valore ed effetti di PSC", nel quale sono elencati i sottopunti delle osservazioni pervenute che concernono gli elaborati del Piano che hanno valore di PSC per i 14 Comuni interessati dall'attività di copianificazione;
 - - allegato Al "Parere alle osservazioni sul PTCP", nel quale viene descritto, seppur sinteticamente, il contenuto dei sottopunti delle osservazioni pervenute riguardanti il PTCP in quanto tale e viene formulato il relativo parere di merito;

- - allegato B1 "Parere alle osservazioni riguardanti gli elaborati del PTCP aventi valore ed effetti di PSC", nei quali viene descritto, seppur sinteticamente, il contenuto dei sottopunti delle osservazioni pervenute che concernono gli elaborati del Piano che hanno valore di PSC per i 14 Comuni interessati dall'attività di copianificazione, e viene formulato il relativo parere di merito;
- - allegato C "Controdeduzioni alle riserve regionali" ove, per ciascuna riserva, oltre ad essere indicato il numero identificativo ed il tema interessato, viene formulato il relativo parere di merito;
- - allegato D "Stralcio norme modificate" nel quale è contenuto il raffronto fra il testo vigente dell'art. 10 del PTPR e quello del medesimo articolo così come modificato sulla base della proposta di variante illustrata nella D.C.P. 65/33083 del 20/04/2006;
- - che la Provincia di Forlì-Cesena, a seguito dell'accoglimento parziale o totale di alcune riserve e osservazioni ha apportato delle modifiche e integrazioni ai seguenti elaborati del PTCP adottato, trasmessi alla Regione insieme alla citata D.C.P. 65/33083 del 20/04/2006:
 - - Relazione: estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
 - - Quadro conoscitivo: estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
 - - Quadro conoscitivo: n. 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.1.3 "Ambiti specializzati per attività produttive" in scala 1:50.000;
 - - Norme: estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
 - - VALSAT: estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
 - - Relazione d'incidenza: modifiche inserite in fase di controdeduzione;
 - - Allegati al Piano: estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
 - - tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dal n. 2, in scala 1:25.000:
 - - 240 NO-SO;
 - - 254 SE;
 - - 254 NE;
 - - 255 NE;
 - - n. 21 tavole contrassegnate dal n. 3, in scala 1:25.000, relative alla "Carta forestale e dell'uso dei suoli";
 - - tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dal n. 4, in scala 1:25.000:
 - - 255 SE;
 - - 265 NE;

- - 266 NE;
- - 267 NO;
- - n. 21 tavole contrassegnate dal n. 5, in scala 1:25.000, relative allo "Schema di assetto territoriale";
- - n. 21 tavole contrassegnate dalla sigla 5A, in scala 1:25.000, relative alle "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi";
- - n. 21 tavole contrassegnate dalla sigla 5B, in scala 1:25.000 Tavole relative alla "Carta dei vincoli";

Tenuto conto:

- - che l'istruttoria per l'espressione dell'Intesa di cui all'art. 27, comma 10, della L.R. 20/2000, si riferisce alla conformità del PTCP agli strumenti della pianificazione territoriale e settoriale della Regione, oltre che alle eventuali disposizioni normative sui contenuti obbligatori del PTCP, non ancora richiamate nei Piani regionali;
- - che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con deliberazione n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale", e con deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001, ha inoltre approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 20/1996 per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla L.R. 20/2000, fra le quali, l'espressione dell'intesa di cui al comma 10 dell'art. 27 della richiamata legge regionale, in merito alla conformità del PTCP agli strumenti della pianificazione regionale;
- - che la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro, e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito delle apposite riunioni;
- - che inoltre la deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 32/1993, al Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale il quale provvede, tra l'altro, a richiedere la convocazione del Gruppo di lavoro per la formulazione delle determinazioni conclusive per l'espressione dell'Intesa;
- - che a seguito del ricevimento del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena controdedotto, avvenuto in data 28/04/2006, il Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi

di Mobilità, Arch. Giovanni De Marchi, con lettera prot. n. AMP/DPA/7760 del 4/05/2006, ha provveduto a trasmettere la relativa documentazione alle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 312/2001, ed inoltre, considerando il termine del 12/06/2006 entro il quale esprimere l'intesa, con la stessa lettera il Direttore Generale ha pure programmato le riunioni istruttorie del medesimo Gruppo di lavoro;

- - che pertanto, al fine di concludere la valutazione del PTCP controdedito nei termini di legge, la prima riunione del Gruppo di lavoro si è tenuta in data 10/05/2006, la seconda in data 16/05/2006 e la terza in data 22/05/2006;
- - che nella prima riunione del Gruppo di lavoro è stato avviato il confronto e il coordinamento delle prime considerazioni settoriali, nella seconda riunione sono state acquisite le valutazioni conclusive, e nella terza riunione è stata integrata e condivisa la relazione istruttoria finale;
- - che nell'ambito delle riunioni precedentemente richiamate il Gruppo di lavoro si è pronunciato anche in merito alla considerazione espressa dalla Provincia sulla riserva alla proposta di variante dell'art. 10 del PTPR (approvato dall'ex Consiglio regionale con deliberazione n. 1338/1993) presentata in sede di adozione del PTCP insieme alla proposta di modifica degli artt. 17 e 18 del medesimo Piano regionale. La proposta di modifica relativa a questi ultimi due articoli non è stata oggetto né di riserve né di osservazioni ma si rende comunque necessario acquisire sull'insieme delle proposte di modifica del PTPR l'intesa dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con l'attivazione della procedura prevista dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000;
- - che l'acquisizione dell'intesa anche sulla proposta di variante al PTPR espressa dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, è condizione imprescindibile per l'approvazione del PTCP da parte della Provincia di Forlì-Cesena;
- - che il contenuto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non costituisce direttamente strumento di programmazione delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti nel perseguimento degli obiettivi in esso definiti;

Considerato pertanto che in base agli esiti dell'istruttoria condotta dalle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena risulta conforme al Piano Territoriale Regionale integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, nonché agli altri strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale ed alle normative di settore non

ancora recepite nei medesimi strumenti, a condizione che siano apportate allo stesso PTCP, prima della sua approvazione, le integrazioni e correzioni indicate nel presente atto deliberativo;

Vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24/03/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, Arch. Giovanni De Marchi, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, 4° comma della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;

Ai sensi dell'art. 27, comma 10, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione, Luigi Gilli;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) a) di esprimere l'Intesa in merito alla conformità del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena, adottato con deliberazione del Consiglio n. 53971/127 del 14/07/2005 e controdedotto con deliberazione dello stesso Consiglio n. 65/33083 del 20/04/2006, agli strumenti della pianificazione regionale - fatta salva la proposta di modifica normativa al P.T.P.R. per la quale è in corso l'espressione dell'intesa da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 - alle condizioni di seguito riportate e per le motivazioni analiticamente indicate nella Relazione Istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, allegata parte integrante alla presente delibera, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) 1) in merito ai contenuti della Relazione:

Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", sottotitolo "Viabilità di tipo autostradale", si chiede di integrare il testo aggiungendo dopo le parole "realizzare la quarta corsia" la seguente frase: "eventualità da valutare nel quadro delle soluzioni individuate a livello regionale per la rete

infrastrutturale principale (di collegamento nazionale/regionale) e con le previste modalità." ; (Riferimento riserva n. 7)

Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", sottotitolo "Viabilità ordinaria primaria di interesse regionale - via Emilia bis e Assi tangenziali Forlì - Cesena", relativamente al "Tratto Forlì-Castel Bolognese-Raccordo A13", si chiede di sostituire il proposto testo controdedotto con la seguente frase: "Gli interventi previsti per la realizzazione della Via Emilia bis nei tratti Forlì - Cesena, Savignano - Rimini Nord, si compongono di nuovi tracciati da riferirsi alla piattaforma di categoria B extraurbane principali, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia. Per il restante tratto - collegamento fra Cesena (Case Castagnoli) e Savignano Sul Rubicone (San Giovanni in Compito) - considerato l'elevato livello di congestione dell'infrastruttura e al fine di evitare strozzature nel percorso - sono previsti interventi di adeguamento in sede alla piattaforma di categoria D, urbane di scorrimento, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia"; (Riferimento riserva n. 11)

- 2) 2) in merito ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione:

Art.68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante", si chiede di riformulare il comma 11 come segue: "In sede di predisposizione dell'Elaborato tecnico RIR, nel PSC oppure nel POC come previsto al comma 5, i Comuni possono prescrivere che i nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante siano posti ad una distanza minima di sicurezza pari al doppio del raggio dell'area di massimo danno prevista, dagli elementi territoriali di cui al precedente comma e dalle aree destinate a funzioni urbane in generale (zone residenziali e funzioni con esse compatibili), da attrezzature (servizi sanitari e scolastici, sportivi, ecc) e da aree a verde pubblico. Tale prescrizione può essere adottata solo in ragione di particolari situazioni di vulnerabilità degli elementi presenti nello specifico contesto territoriale." ; (Riferimento riserva n. 42)

- 3) 3) in merito alle rappresentazioni degli elaborati cartografici:

Tavola 5A, nella legenda della tavola 5A si chiede di aggiungere al di sotto dei tre riquadri relativi rispettivamente alle "aree non disponibili", "aree parzialmente disponibili" e "aree disponibili con fattori limitanti", la seguente nota esplicativa: "Il sistema generale delle tutele sottese ai diversi gradi di vincolo è puntualmente esplicitato ed individuato nel paragrafo 3.6.2 della Relazione"; (Riferimento riserva n. 48)

- 4) 4) in merito alla proposta di modifica dell'art. 10 delle Norme del P.T.P.R.:
- 4.1 4.1 al comma 3, tra la parola "normative" e la parola "atte" si chiede di inserire il seguente periodo:
", diversificate in funzione delle differenti formazioni boschive di cui al comma 1,";
- 4.2 al comma 3, si chiede di sostituire la parola "spontanee" con la parola "autoctone";
- 4.3 al comma 4, si chiede di eliminare il seguente periodo: ", adottate nel contesto di strumenti di pianificazione,";
- 4.4 al comma 4, ultima parte, si chiede di eliminare il periodo da "Successivamente" fino alla fine.
- 4.5 4.5 al comma 5, si chiede di sostituire il periodo dalle parole da "In relazione" fino alle parole "n. 752" con la seguente frase: "In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227,";
- 4.6 4.6 al comma 6, si elimini il periodo "Entro lo stesso termine di cui al quarto comma,".
- 4.7 4.7 al comma 6, si chiede di sostituire la parola "programma" con la parola "piano";
- 4.8 4.8 al comma 8, lettera a., si chiede di sostituire il periodo da "programma" a "n. 752" con il periodo "piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227";
- 4.9 4.9 al comma 8, lettera a.bis, si chiede di eliminare le parole "e 9ter";
- 4.10 4.10 si chiede di sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Nelle formazioni forestali e boschive

come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano." ;

4.11 4.11 si chiede di sostituire il comma 9bis con il seguente: "9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento." ;

4.12 4.12 Il comma 9 ter sia così sostituito: "9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati."

4.13 4.13 al comma 10, si chiede di eliminare tutti i riferimenti al comma "9ter" ;

4.14 4.14 al comma 10, ultimo periodo, si chiede di sostituire la parola "eliminare" con la parola "ridurre" ;

4.15 4.15 al comma 10bis, si chiede di sostituire le parole da "commi 9, 9bis e 9ter" con le parole "commi 9 e 9bis" ;

4.16 4.16 al comma 10bis, si chiede di eliminare il periodo da "Gli interventi" fino alla fine del comma ;

Il comma 10 bis, quindi risulta così riformulato:

"10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.";

4.17 al comma 11, lettera b., si chiede di sostituire il periodo da "dal programma" fino alla fine della lettera, con il seguente: "dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.";

Il testo dell'art. 10, risulta quindi così riformulato:

Art. 10
Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.
3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti.
4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle

specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo..

5. In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.
6. In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.
7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a. a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9, 9 bis;

b. b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano

9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al

comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richiede la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento.

9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- - essere localizzati in modo da interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi;

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9, 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

10ter. Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

b) b) di richiedere alla Provincia di Forlì-Cesena di adeguare gli elaborati del PTCP controdedito secondo quanto indicato al precedente punto a) e di trasmettere gli elaborati adeguati a questa Giunta regionale;

c) c) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena ai fini dell'adeguamento e dell'approvazione del PTCP da parte della stessa Provincia, così come previsto all'art. 27, commi 9 e 10, della L.R. 20/2000.

ALLEGATO

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DAL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONI PER L'ESPRESSIONE DELL'INTESA CON LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA IN MERITO ALLA CONFORMITÀ DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE (ART. 27, COMMA 9, LETTERA A), L.R. 20/2000).

La presente istruttoria si colloca nell'ambito degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000 per l'approvazione del PTCP ed è rivolta a corrispondere alle disposizioni dettate al comma 10, le quali prevedono che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta della Provincia, termine ridotto della metà a seguito dell'avvenuta stipulazione dell'accordo di pianificazione, la Giunta regionale si esprime in merito all'intesa, verificando, ai sensi del comma 9, lett.a), la conformità del PTCP agli strumenti della pianificazione regionale.

Per addivenire all'intesa con la Provincia di Forlì-Cesena, la Giunta regionale valuta anche le controdeduzioni del Consiglio Provinciale, espresse con deliberazione n. 65/33083 del 20/04/2006, in merito sia alle riserve sollevate con propria delibera n. 1630 del 17/10/2005, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 20/2000, sia alle modifiche apportate al PTCP adottato a seguito dell'accoglimento di osservazioni pervenute.

In base alle richiamate disposizioni della L.R. n. 20/2000 la Giunta regionale può condizionare l'intesa all'inserimento nel PTCP dei cambiamenti ritenuti indispensabili a soddisfare le riserve formulate, ovvero delle modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

Il PTCP controdedotto, inviato dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Giunta regionale per acquisire l'intesa, è pervenuto in data 28/04/2006 ed è costituito dai seguenti documenti nei quali la Provincia evidenzia le modifiche agli elaborati del PTCP adottato, determinate dall'accoglimento parziale o totale di alcune riserve e osservazioni:

- - deliberazione del Consiglio provinciale n. 65/33083 del 20/04/2006 recante: "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato, ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., con delibera di Consiglio provinciale prot n. 53971/127 del 14 luglio 2005. Controdeduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni pervenute, nonché richiesta di intesa alla Regione e ai Comuni interessati dall'accordo di copianificazione";

- - Relazione - estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
- - Quadro conoscitivo - estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
- - Norme - estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
- - VALSAT - estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
- - Relazione d'incidenza - modifiche inserite in fase di controdeduzione;
- - Allegati al Piano - estratto delle modifiche inserite in fase di controdeduzione;
- - Tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dal n. 2, in scala 1:25.000:
 - - 240 NO-SO;
 - - 254 SE;
 - - 254 NE;
 - - 255 NE;
- - N. 21 tavole contrassegnate dal n. 3, in scala 1:25.000, relative alla "Carta forestale e dell'uso dei suoli";
- - Tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dal n. 4, in scala 1:25.000:
 - - 255 SE;
 - - 265 NE;
 - - 266 NE;
 - - 267 NO;
- - N. 21 tavole contrassegnate dal n. 5, in scala 1:25.000, relative allo "Schema di assetto territoriale";
- - N. 21 tavole contrassegnate dalla sigla 5A, in scala 1:25.000, relative alle "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi";
- - n. 21 tavole contrassegnate dalla sigla 5B, in scala 1:25.000 Tavole relative alla "Carta dei vincoli".

La documentazione sopra indicata è stata resa disponibile anche su supporto informatico(DVD).

Nell'ambito del presente procedimento istruttorio, si rende necessario acquisire anche l'intesa del Consiglio regionale, così come previsto dall'art. 22 della L.R. 20/2000, sulla proposta di modifica normativa al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

La conformità degli elaborati controdedotti dalla Provincia di Forlì-Cesena agli strumenti della pianificazione territoriale e settoriale della Regione, è stata espressa secondo le indicazioni della delibera della Giunta Regionale n. 312 del 13 marzo 2001 che, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", conferisce a un Gruppo di lavoro interdirezioni il

compito di predisporre la valutazione unitaria della Regione nell'ambito del procedimento di approvazione del PTCP, attraverso la presentazione di pareri nell'ambito di apposite riunioni.

In base alla competenza nelle materie indicate nella citata delibera di Giunta regionale n. 312/2001, fanno parte del Gruppo di lavoro i responsabili delle Direzioni Generali Agricoltura, Ambiente e difesa del suolo e della costa, Attività produttive, commercio e turismo, Cultura, formazione e lavoro, Programmazione territoriale e sistemi di mobilità, Sanità e politiche sociali, Organizzazione, Sistemi informativi e telematica.

La stessa delibera della Giunta Regionale n. 312/2001 individua nel Direttore Generale competente in materia di Pianificazione Territoriale e Urbanistica il dirigente incaricato a presiedere ed organizzare le attività del Gruppo di lavoro e attribuisce al Responsabile del Servizio competente in materia di Pianificazione Territoriale la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11, della L.R. 32/1993;

Pertanto, l'Arch. Giovanni De Marchi, Direttore della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, sovrintende alle attività del Gruppo di lavoro e individua i termini di conclusione dell'esame degli atti e degli elaborati predisposti dalla Provincia di Forlì-Cesena, e il Dr. Paolo Mattiussi, Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale, assume la responsabilità del procedimento.

Il Direttore Generale della Direzione Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, con lettera prot. n. AMP/DPA/7760 del 4/05/2006, ha trasmesso alle Direzioni Generali che compongono il Gruppo di lavoro la documentazione relativa al PTCP della Provincia di Forlì-Cesena controdedotto e, con la medesima lettera, ha convocato le riunioni del gruppo di lavoro rispettivamente: in data 10/05/2006 per avviare il confronto e acquisire prime considerazioni sul piano, in data 16/05/2006 per acquisirne le valutazioni conclusive, e in data 22/05/2006 per integrare e condividere la presente relazione istruttoria contenente le motivate valutazioni alle controdeduzioni proposte dall'Amministrazione provinciale.

Complessivamente la Provincia di Forlì-Cesena ha accolto positivamente le riserve che la Giunta regionale ha formulato con deliberazione n. 1630 del 17/12/2005, per evidenziare, sollecitare e proporre approfondimenti o specificazioni di determinate previsioni contenute nel PTCP adottato, oppure per richiamare l'attenzione della Provincia su particolari disposizioni normative o per rendere il PTCP maggiormente corrispondente alle previsioni contenute negli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

I pareri e le valutazioni emersi nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro evidenziano il soddisfacente accoglimento delle

controdeduzioni alle riserve regionali e quindi, pur avanzando alcune specifiche osservazioni, sono favorevoli all'espressione dell'intesa sul PTCP della Provincia di Forlì-Cesena.

Pertanto, si ritiene che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena sia conforme agli strumenti della pianificazione regionale alle condizioni indicate nella seguente tabella, nella quale vengono puntualmente riportate per esteso le riserve formulate dalla Giunta Regionale, le deduzioni provinciali, e quindi le valutazioni del Gruppo di lavoro interdirezioni regionale:

N	RISERVA	DEDUZIONE DELLA PROVINCIA	VALUTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE
1	<p>cap. 3.1.3. "Individuazione dei flussi di traffico", si chiede di aggiornare i dati relativi ai flussi con i dati forniti dalla Regione relativi a rilevamenti effettuati nel 2003. Si chiede inoltre di aggiungere al termine del paragrafo "Metodologia di raccolta, elaborazione e interpretazione dati" la seguente frase: "Sono inoltre disponibili dati relativi ai flussi di traffico settimanali aggiornati all'anno 2003 relativamente ad una postazione sulla SS9 (km 35+800) e a due postazioni sulla E45 (km 203+300 e km 229+400): si tratta di rilevazioni settimanali su 3 categorie veicolari (Fonte: campagna di rilevazione RER - 2003)."</p>	<p>Parzialmente accolta. Quanto richiesto riguarda l'aggiornamento puntuale di volumi traffico che si riferiscono a rilevamenti di tre postazioni; la prima localizzata nella SS9 (Via Emilia) e le altre due postazioni localizzate nella E45. Tali rilevamenti sono da riferirsi all'anno 2003. Ora, seppur plausibile ed auspicabile l'aggiornamento dei dati di traffico, in considerazione anche dell'evoluzione temporale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si ritiene unicamente indispensabile garantire l'aggiornamento e la modifica continua ed unitaria, durante la fase del monitoraggio dei dati sul sistema di mobilità. Il quadro conoscitivo e più precisamente i dati riportati all'interno della tabella C3.1.3 si riferiscono tutti esclusivamente a rilevamenti eseguiti entro l'anno 2002. La contemporaneità e l'omogeneità dei rilevamenti eseguiti su tutto il territorio Provinciale rende da un lato plausibile l'analisi del trend delle dinamiche evolutive del traffico, nello stesso tempo ha costituito l'elemento base, indispensabile per l'analisi delle evoluzioni future nonché delle simulazioni eseguite. Ciò considerato si ritiene tuttavia appropriato dare conto dei dati integrativi in parola, dandone informazione attraverso l'integrazione testuale proposta che si accoglie.</p>	<p>Si prende atto delle considerazioni presentate. I dati relativi ai flussi di traffico sono stati aggiornati come richiesto e pertanto la riserva si considera sciolta.</p>
2	<p>Alla nota (1) della tabella C.3.1.3.</p>	<p>Accolta. Si ritiene necessario</p>	<p>La riserva è stata accolta come richiesto e pertanto</p>

	<p>"Indicatori di congestione" si chiede di sostituire la denominazione "Servizio Mobilità della Regione Emilia-Romagna" con la seguente: "Servizio Pianificazione dei Trasporti e Logistica della Regione Emilia-Romagna";</p>	<p>accogliere la riserva, modificando il cap. 3.1.3 "Individuazione dei flussi di traffico" la nota (1) della tabella C.3.1.3. "Indicatori di congestione" sostituendo la denominazione "Servizio Mobilità della Regione Emilia-Romagna" con "Servizio Pianificazione dei Trasporti e Logistica della Regione Emilia-Romagna".</p>	<p>è da considerarsi sciolta.</p>
3	<p>In materia di zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, si chiede che nel Quadro conoscitivo sia dichiarato quali sono gli stabilimenti che hanno goduto della proroga per la presentazione della Scheda Tecnica e per questi, che sia esplicitato da quali documenti ufficiali sono stati estratti i dati e le informazioni oggetto di valutazione nel Piano;</p>	<p>Accolta. Gli stabilimenti soggetti a proroga per la presentazione della scheda tecnica sono i seguenti: - BRONCHI COMBUSTIBILI srl (Comune di Bertinoro); - BORDANDINI IGINO & C. srl (Comune di Forlì). Relativamente allo stabilimento BRONCHI COMBUSTIBILI srl i dati inseriti nel quadro conoscitivo sono stati ricavati dalla Notifica (pervenuta in data 16/10/2000) nonché dai dati per DM 09/05/2001, pervenuti in data 16/06/05. Relativamente allo stabilimento BORDANDINI IGINO & C. i dati inseriti nel quadro conoscitivo sono stati ricavati dalla Notifica (pervenuta in data 16/10/2000) nonché dai dati per DM 09/05/2001, pervenuti in data 24/02/04 e verificati con la Scheda Tecnica, pervenuta in data 29/06/2005. La riserva è pertanto accolta nella sostanza. E', però, necessario aggiornare il Quadro conoscitivo (e gli altri elaborati del PTCP per i dati che fanno riferimento al QC) in fase di controdeduzioni, essendo mutato il quadro delle attività a rischio di incidente rilevante in relazione alle modifiche al D.Lgs 334/99, introdotte con D.Lgs n. 238 del 21/09/2005. In particolare si precisa che: -la Ditta BORDANDINI IGINO & C. srl (Comune di Forlì) ha dichiarato di non rientrare più tra le attività a rischio di incidente rilevante in seguito all'entrata in vigore del D,Lgs 238/2005 che modifica i quantitativi limite di sostanze pericolose indicati nell'allegato I del D.Lgs 334/99 (nota del 27/02/06, prot. prov. 16722 del 28/02/06);</p>	<p>La Provincia ha corrisposto a quanto richiesto e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>

-la Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI srl (Comune di Bertinoro) ha dichiarato di non rientrare più tra le attività a rischio di incidente rilevante in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 238/2005 che modifica i quantitativi limite di sostanze pericolose indicati nell'allegato I del D.Lgs 334/99 (nota del 09/03/2006 assunta al prot. prov. n° 20547 del 10/03/2006).

La Società LIQUIGAS S.P.A. di Cesena ha comunicato (nota del 1.12.2005, prot. prov. 92551 del 19.12.2005) di non rientrare più tra le attività a rischio di incidente rilevante in quanto ha previsto la dismissione delle strutture impiantistiche entro marzo '06 e bonificato e messo in sicurezza i serbatoi di stoccaggio di GPL.

Con nota del 17.02,06 Arpa comunica che ha provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 10.02.06 verificando quanto segue:

- allo stato attuale gli impianti risultano bonificati e non funzionanti;
- nell'area permane lo stoccaggio di bombole per un quantitativo di 30 tonnellate di GPL, inferiore al limite di 50 tonnellate di cui all'Allegato 1, parte 1 del D.Lgs 334/99, per cui lo stabilimento non è da considerarsi assoggettato agli obblighi di cui al medesimo decreto.

Inoltre la Provincia ha ricevuto, in data 07/03/2006 (prot. prov. 19120 del 07/03/2006) la notifica da parte di una nuova attività a rischio di incidente rilevante: : si tratta della SOCIETA' HERA. S.p.A. per l'impianto per il trattamento integrato chimico-fisico-biologico di rifiuti pericolosi e non, sito in Comune di Forlì, Via Carlo Grigioni n. 28.

Conseguentemente devono essere aggiornati i seguenti elaborati:

- Quadro Conoscitivo, capitolo C.1.3.5.4, paragrafo "Le attività a rischio di incidente rilevante nella provincia di Forlì- Cesena";
- Quadro Conoscitivo: tavola C.1.3 "Ambiti specializzati per

		<p>attività produttive";</p> <p>- Relazione: capitolo 3.7.2 "Le attività a rischio di incidente rilevante nella provincia di Forlì-Cesena";</p> <p>- allegato al PTCP denominato "Zone a rischio di incidente rilevante".</p> <p>Devono conseguentemente essere aggiornati i seguenti elaborati del PTCP aventi valore di PSC per il Comune di Bertinoro:</p> <p>- Quadro Conoscitivo, capitolo "Ambiti specializzati per attività produttive", paragrafo "Le attività a rischio di incidente rilevante nel Comune di Bertinoro".</p>	
4	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.1 "Gli indirizzi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti per il territorio provinciale", al sottotitolo "Sistema ferroviario", ultimo capoverso, si chiede di sostituire le parole "trasporto rapido costiero (TRC) Ravenna-Cattolica" con le seguenti: "trasporto rapido costiero (TRC) per la relazione Rimini-Cattolica";</p>	<p>Accolta.</p> <p>Si ritiene necessario accogliere la riserva espressa, modificando al capitolo 2, paragrafo 2.1.1. " Gli indirizzi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti per il territorio provinciale", al sottotitolo "Sistema ferroviario", la penultima frase (pag. 63) di seguito riportata "Si tratta di una metropolitana leggera con veicoli innovativi che potranno circolare sull'ordinaria viabilità stradale senza impianti fissi.", sostituendola con la seguente: "Per la tratta Rimini - Cattolica è prevista una metropolitana leggera con veicoli innovativi che potranno circolare sull'ordinaria viabilità stradale senza impianti fissi.".</p>	<p>Il Capitolo 2, paragrafo 2.1.1 è stato modificato come richiesto e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>
5	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.1 "Gli indirizzi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti per il territorio provinciale", al sottotitolo "Sistema autostradale", si chiede di aggiungere alla fine del paragrafo la frase: "e in rapporto alla presenza o meno di garanzie finanziarie e amministrative in merito alla rapida realizzazione della variante alla SS16 in territorio riminese.";</p>	<p>Accolta.</p> <p>Si ritiene necessario accogliere la riserva, modificando al capitolo 2 paragrafo 2.11 " Gli indirizzi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti per il territorio provinciale", il sottotitolo "Sistema autostradale", aggiungendo, alla fine del paragrafo, la frase "e in rapporto alla presenza o meno di garanzie finanziarie e amministrative in merito alla rapida realizzazione della variante alla SS16 in territorio riminese.".</p>	<p>Il Capitolo 2, paragrafo 2.1.1 è stato modificato come richiesto e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>
6	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.1 "Gli indirizzi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti per il territorio</p>	<p>Parzialmente accolta.</p> <p>Ritenendo che la classificazione stradale debba necessariamente rispondere ai dettami delle disposizioni</p>	<p>Si condividono le argomentazioni presentate, si prende atto delle modifiche apportate al Capitolo 2, paragrafo</p>

	<p>provinciale", al sottotitolo "Sistema della rete stradale di base", si chiede di sostituire la frase "adeguamento della piattaforma agli standard previsti dalla normativa vigente", con la frase: "adeguamento della piattaforma agli standard ex IV CNR (riconducibile alla categoria C1 extraurbane secondarie)";</p>	<p>vigenti dal Decreto 5 Novembre 2001, ed in conformità con quanto controdedotto alla Riserva n. 22, si ritiene ammissibile l'accoglimento parziale della riserva espressa e pertanto al Capitolo 2, paragrafo 2.1.1 "Gli indirizzi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti per il territorio provinciale", al sottotitolo "Sistema della rete stradale di base", si sostituisce la frase "adeguamento della piattaforma agli standard previsti dalla normativa vigente", con la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento della piattaforma agli standard previsti dalla legislazione vigente Categoria C strade extraurbane, soluzione C1 extraurbane secondarie (ex IV CNR); 	<p>2.1.1 "Gli indirizzi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti per il territorio provinciale", e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>
7	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Viabilità di tipo autostradale", si chiede di aggiungere dopo le parole "realizzare la quarta corsia" la frase: "a fronte di uno studio organico a scala regionale che ne giustifichi la effettiva necessità e di una specifica variante al PRIT.";</p>	<p>Non accolta. All'interno della Relazione si ipotizza una eventuale necessità di potenziare l'autostrade A14 con la realizzazione della quarta corsia. Essendo solamente espressa un'ipotesi futuribile, non si ritiene necessario in questa fase puntualizzare procedure ed iter amministrativi occorrenti nell'ipotesi sopra specificata, in quanto potrebbero subire cambiamenti nell'arco temporale prospettato. Per tali motivi non si ritiene necessario introdurre le modifiche richieste.</p>	<p>Nonostante l'ipotesi di potenziamento dell'autostradale A14 con la realizzazione della quarta corsia sia solamente una ipotesi futuribile, va comunque sottolineato il contesto all'interno del quale tale ipotesi andrebbe sviluppata, trattandosi di una infrastruttura di rilevanza regionale/nazionale. Pertanto, si chiede di integrare il testo aggiungendo dopo le parole "realizzare la quarta corsia" la frase "eventualità da valutare nel quadro delle soluzioni individuate a livello regionale per la rete infrastrutturale principale (di</p>

			collegamento nazionale/regionale) e con le previste modalità. .
8	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Viabilità ordinaria primaria di interesse regionale - via Emilia bis e Assi tangenziali Forlì - Cesena", relativamente al "Tratto Cesena - Savignano e Savignano - Rimini Nord" si chiede di aggiungere dopo le parole ". . connessione a valle della via Emilia con il casello A14 Rimini Nord, si dovrà realizzare in nuova sede.", la seguente frase: "Il tracciato dovrà comunque essere concordato tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Rimini ed eventualmente formalizzato attraverso un accordo tra amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L.241/90.";</p>	<p>Accolta. Poiché con la riserva in oggetto si chiede una puntualizzazione delle procedure da seguirsi per la realizzazione della infrastruttura suddetta, si ritiene necessario accogliere il rilievo formulato, apportando le modifiche richieste.</p>	<p>E' stato accolto quanto richiesto e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>
9	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Viabilità ordinaria primaria di interesse regionale - via Emilia bis e Assi tangenziali Forlì - Cesena", relativamente al "Tratto Forlì-Castel Bolognese-Raccordo A13", si chiede di sostituire la sigla "A13" con "A14";</p>	<p>Accolta. Si provvede a correggere l'errore materiale evidenziato, in accoglimento della riserva sollevata.</p>	<p>E' stato accolto quanto richiesto e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>

10	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Viabilità ordinaria primaria di interesse regionale - via Emilia bis e Assi tangenziali Forlì - Cesena", relativamente al "Tratto Forlì-Castel Bolognese-Raccordo A13", si chiede di sostituire la frase: "Questo tipo di ipotesi, su cui è, eventualmente, da avviare un confronto con la Provincia di Ravenna, non si può che collocare in una prospettiva del tutto successiva a quelle sopraindicate." con la seguente: "Su questa eventuale ipotesi, che non può che collocarsi in una prospettiva del tutto successiva a quelle sopraindicate, sarà necessario avviare un confronto con la provincia di Ravenna.";</p>	<p>Accolta. Trattandosi di una riformulazione, e precisazione del concetto già espresso, si ritiene necessario accogliere il rilievo formulato, apportando al Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Viabilità ordinaria primaria di interesse regionale - via Emilia bis e Assi tangenziali Forlì - Cesena", relativamente al "Tratto Forlì-Castel Bolognese-Raccordo A13" la modifica richiesta.</p>	<p>Il rilievo formulato è stato accolto e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>
11	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Viabilità ordinaria primaria di interesse regionale - via Emilia bis e Assi tangenziali Forlì - Cesena", relativamente al "Tratto Forlì-Castel Bolognese-Raccordo A13", si chiede di sostituire il periodo: "Gli interventi previsti per la realizzazione della Via Emilia bis nei tratti Forlì - Cesena, Savignano - Rimini Nord, Cesena - Savignano e Forlì - Castel Bolognese si compongono di nuovi</p>	<p>Parzialmente accolta. La riserva sollevata tende sostanzialmente a puntualizzare i seguenti criteri: -L'intervento proposto è da riferirsi esclusivamente a quello ricadente in territorio Provinciale; -L'inserimento della piattaforma CNR per sottolineare la conformità al PRIT. -La riserva propone anche una doppia classificazione della Via Emilia Bis nel tratto Cesena - Savignano proponendo l'integrazione dell'articolo in cui si sottolinea la piattaforma III CNR corrispondente ex III CNR (riconducibile alla categoria B - strade extraurbane secondarie) nei punti non urbani del tracciato. Si evidenzia che i tratti non urbani del tracciato Cesena - Savignano sono esigui, praticamente inesistenti se si considerano le previsioni</p>	<p>Il testo così come controdedotto è ambiguo, prevedendo: una via Emilia Bis come nuovo tracciato per il tratto Cesena - Savignano e un adeguamento in sede per il tratto Case Castagnoli - San Giovanni in Compito (quasi coincidente con il tratto Cesena - Savignano). Il periodo così strutturato si legge come una previsione di entrambi gli interventi citati sul tratto Case Castagnoli - San Giovanni in Compito). Pertanto, Si richiede di sostituire il testo controdedotto con la frase: "Gli interventi previsti per la realizzazione della Via Emilia bis nei tratti Forlì - Cesena, Savignano - Rimini Nord, si compongono di nuovi</p>

<p>tracciati da riferirsi alla piattaforma di categoria B extraurbane principali, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia. Per il restante tratto - collegamento fra Cesena (Case Castagnoli) e Savignano Sul Rubicone (San Giovanni in compito) - sono previsti interventi di adeguamento in sede alla piattaforma di categoria D, urbane di scorrimento, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia." con il seguente: "Gli interventi previsti per la realizzazione della Via Emilia bis nei tratti Forlì - Cesena, Savignano - Rimini Nord, si compongono di nuovi tracciati da riferirsi alla piattaforma di categoria B extraurbane principali, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia (riconducibile allo standard ex III CNR). Per il restante tratto - collegamento fra Cesena (Case Castagnoli) e Savignano Sul Rubicone (San Giovanni in compito) - considerato l'elevato livello di congestione dell'infrastruttura e al fine di evitare strozzature nel percorso, sono previsti interventi di adeguamento in sede alla piattaforma di categoria D, urbane di scorrimento, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia nei tratti urbani e ex III CNR nei tratti extraurbani (riconducibile alla categoria B - strade extraurbane secondarie).";</p>	<p>inserite nei Piani regolatori generali dei comuni interessati. Pertanto per non creare punti critici per la sicurezza nella sede stradale identificabili in strozzature ed imbuto nella carreggiata si è prevista una piattaforma lineare e costante che risponde comunque adeguatamente alle esigenze dei futuri volumi di traffico. Per tali motivazioni l'accoglimento della riserva non può che essere parziale con la modifica al Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Viabilità ordinaria primaria di interesse regionale - via Emilia bis e Assi tangenziali Forlì - Cesena", relativamente al "Tratto Forlì - Castel Bolognese-Raccordo A13" si sostituisce il periodo "Gli interventi previsti per la realizzazione della Via Emilia bis nei tratti Forlì - Cesena, Savignano - Rimini Nord, Cesena - Savignano e Forlì - Castel Bolognese si compongono di nuovi tracciati da riferirsi alla piattaforma di categoria B extraurbane principali, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia. Per il restante tratto - collegamento fra Cesena (Case Castagnoli) e Savignano Sul Rubicone (San Giovanni in compito) - sono previsti interventi di adeguamento in sede alla piattaforma di categoria D, urbane di scorrimento, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia." con il seguente: "Gli interventi previsti per la realizzazione della Via Emilia bis nei tratti Forlì - Cesena, Savignano - Rimini Nord, Cesena - Savignano si compongono di nuovi tracciati da riferirsi alla piattaforma di categoria B extraurbane principali, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia. Per il restante tratto - collegamento fra Cesena (Case Castagnoli) e Savignano Sul Rubicone (San Giovanni in compito) - considerato l'elevato livello di congestione dell'infrastruttura e al fine</p>	<p>tracciati da riferirsi alla piattaforma di categoria B extraurbane principali, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia. Per il restante tratto - collegamento fra Cesena (Case Castagnoli) e Savignano Sul Rubicone (San Giovanni in compito) - considerato l'elevato livello di congestione dell'infrastruttura e al fine di evitare strozzature nel percorso - sono previsti interventi di adeguamento in sede alla piattaforma di categoria D, urbane di scorrimento, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia".</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		di evitare strozzature nel percorso, sono previsti interventi di adeguamento in sede alla piattaforma di categoria D, urbane di scorrimento, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia.	
12	Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Superstrada E45 e connessioni con i sistemi vallivi e pedecollinari adiacenti", quinto capoverso, si chiede di sostituire la frase "In una prospettiva di medio - lungo termine è necessario prefigurare . ." con la seguente: "In una prospettiva di medio lungo - termine sarà necessario valutare . .";	Accolta. Trattandosi di una riformulazione e precisazione del concetto già espresso, si ritiene necessario accogliere la riserva sollevata apportando la modifica richiesta.	La riserva sollevata è stata accolta e pertanto è da ritenersi sciolta.
13	Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Superstrada E45 e connessioni con i sistemi vallivi e pedecollinari adiacenti", settimo capoverso, si chiede di eliminare le parole "- per ragioni di costo -":	Accolta. In accoglimento della riserva sollevata si modifica il Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", il sottotitolo "Superstrada E45 e connessioni con i sistemi vallivi e pedecollinari adiacenti", il settimo capoverso, eliminando le parole "- per ragioni di costo -"	La riserva sollevata è stata accolta e pertanto è da ritenersi sciolta.
14	Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Superstrada E45 e connessioni con i sistemi vallivi e	Accolta. Il collegamento fra la Strada Provinciale n. 85 "Fondovalle Rubicone" e la E45 è già stato presentato quale "potenziamento di infrastrutture esistenti". La conformazione dell'intervento, così come formulata, assicura la conformità alle disposizioni previste nel PRIT e non costituisce una sua specifica variante.	Sono state effettuate le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.

	<p>pedecollinari adiacenti", sesto capoverso, si chiede di aggiungere dopo le parole: ". . . bypassi il corridoio di pianura.", la seguente frase: "che dovrà necessariamente seguire il tracciato delle infrastrutture esistenti.";</p> <p>Inoltre, la previsione di un nuovo itinerario ad est che collega la superstrada E45 Ravenna-Orte con la SP 85 Fondovalle Rubicone costituisce variante al PRIT, la proposta, se mantenuta, dovrà dunque essere oggetto di specifica variante al piano regionale e seguire la relativa procedura;</p>	<p>Si ritiene tuttavia plausibile rafforzare il concetto con l'inserimento delle parole: ". . . seguendo il tracciato delle infrastrutture esistenti.".</p>	
15	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Superstrada E45 e connessioni con i sistemi vallivi e pedecollinari adiacenti", settimo capoverso, si chiede di aggiungere dopo le parole: ". . . gli "attacchi" urbani in divenire.", la seguente frase: "nel caso in cui specifiche esigenze di traffico e di salvaguardia ambientale le rendessero necessarie".</p>	<p>Accolta.</p> <p>Trattandosi di una riformulazione, e precisazione del concetto già espresso, si accoglie il rilievo formulato apportando al Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Superstrada E45 e connessioni con i sistemi vallivi e pedecollinari adiacenti", settimo capoverso, la modifica richiesta.</p>	<p>Sono state effettuate le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.</p>
16	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "S.S. 67 (Tosco-Romagnola)", al primo capoverso si chiede di aggiungere dopo le parole: ". . . fondovalle recapitante su Faenza.", la</p>	<p>Parzialmente accolta.</p> <p>Ritenendo che la classificazione stradale debba necessariamente rispondere ai dettami delle disposizioni vigenti dal Decreto 5 Novembre 2001, ed in conformità con quanto controdedotto alla Riserva n. 22, si ritiene ammissibile l'accoglimento parziale della riserva espressa e pertanto al Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti</p>	<p>Si condivide la controdeduzione fornita e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>

	<p>seguinte frase: "Per il tratto tra Rocca San Casciano e il confine regionale sarà privilegiato l'adeguamento della piattaforma, salvo ove non possibile, per raggiungere lo standard ex IV CNR (riconducibile alla categoria C1 - extraurbane secondarie). Tale standard sarà preso a riferimento anche per i tratti in variante da Dovadola a Rocca San Casciano.";</p>	<p>trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "S.S. 67 (Tosco-Romagnola) è aggiunta la seguente frase: "Per il tratto tra Rocca San Casciano e il confine regionale sarà privilegiato l'adeguamento della piattaforma, salvo ove non possibile, per raggiungere la categoria C1 - extraurbane secondarie (ex IV CNR). Tale categoria sarà presa a riferimento anche per i tratti in variante da Dovadola a Rocca San Casciano.";</p>	
17	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "S.S. 67 (Tosco-Romagnola)", al secondo capoverso si chiede di eliminare la frase: "La tipologia prevista per quest'infrastruttura è la categoria B extraurbane principali.";</p>	<p>Accolta. La modifica richiesta è da considerarsi una correzione necessaria a causa dell'accoglimento della riserva n. 16; si accoglie pertanto la riserva sollevata apportando la modifica richiesta.</p>	<p>Sono state eseguite le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.</p>
18	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "L'accessibilità dei territori collinari e montani - I collegamenti di fondovalle (S.P.3 del Rabbi, S.P.4 Bidentina)", al quinto capoverso si chiede di aggiungere dopo le parole: ". . il nuovo raccordo con l'abitato di santa Sofia in destra del Bidente.", la seguente frase: "con standard minimo ex VI CNR (riconducibile alla categoria F2 strade locali), trattandosi di viabilità in zona</p>	<p>Parzialmente accolta. Trattandosi di una riformulazione, e precisazione del concetto già espresso, si ritiene necessario accogliere in modo parziale la riserva sollevata, integrando al Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "L'accessibilità dei territori collinari e montani - I collegamenti di fondovalle (S.P. 3 del Rabbi, S.P. 4 Bidentina)", il quinto capoverso nel seguente modo: "A seguire sarà necessario assicurare il superamento degli abitati di Civitella e Galeata, nonché il nuovo raccordo con l'Abitato di Santa Sofia in destra del Bidente con standard minimo riconducibile alla categoria F Strade Locali (ex VI CNR) trattandosi di viabilità in zona montana."</p>	<p>Si condivide la controdeduzione fornita e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>

	montana." ;		
19	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Collegamenti intervallivi", si chiede di sostituire l'ultimo capoverso: "La piattaforma da utilizzare sarà quella di categoria C Extraurbane secondarie con soluzioni C2." con il seguente: "La piattaforma da utilizzare per il collegamento collinare sarà quella di categoria C Extraurbane secondarie con soluzioni C2, mentre per quello montano sarà quella di categoria F strada locale con soluzione F2." ;</p>	<p>Parzialmente accolta. Trattandosi di una riformulazione e precisazione del concetto già espresso, si ritiene necessario accogliere in modo parziale la riserva sollevata, sostituendo al Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", al sottotitolo "Collegamenti intervallivi", l'ultimo capoverso: "La piattaforma da utilizzare sarà quella di categoria C Extraurbane secondarie con soluzioni C2." con il seguente: "La piattaforma da utilizzare per il collegamento collinare sarà quella di categoria C Extraurbane secondarie con soluzioni C2, mentre per quello montano sarà quella di categoria F strada locale."</p>	<p>Si condivide la controdeduzione fornita e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>
20	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.3 "L'incentivazione del trasporto pubblico su ferro, gomma e lo sviluppo della mobilità ciclopedonale", al sottotitolo "Il Servizio ferroviario", terzo capoverso, si chiede di inserire dopo le parole "(ed in particolare un cadenzamento a 20 minuti)" la frase: "- la cui convenienza ed opportunità realizzativa va accertata attraverso approfondimenti specifici-";</p>	<p>Accolta. Trattandosi di una riformulazione e precisazione del concetto già espresso, si accoglie in la riserva sollevata, apportando al Capitolo 2, paragrafo 2.1.3 "L'incentivazione del trasporto pubblico su ferro, gomma e lo sviluppo della mobilità ciclopedonale", al sottotitolo "Il Servizio ferroviario", terzo capoverso le modifiche richieste.</p>	<p>Sono state eseguite le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.</p>
21	<p>Capitolo 2, paragrafo 2.1.4. "L'integrazione e la qualificazione dei nodi di scambio merci e passeggeri: aeroporto, scalo merci, centri per l'autotrasporto", al sottotitolo "Il trasporto merci", secondo capoverso, si chiede di aggiungere dopo le parole: "dalla prossima realizzazione dello scalo merci</p>	<p>Accolta. La riserva sollevata precisa il concetto esposto in Relazione e pertanto al Capitolo 2, paragrafo 2.1.4. "L'integrazione e la qualificazione dei nodi di scambio merci e passeggeri: aeroporto, scalo merci, centri per l'autotrasporto", al sottotitolo "Il trasporto merci", il secondo capoverso viene riformulato come richiesto.</p>	<p>Sono state eseguite le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.</p>

	ferroviario di Villa Selva-Forlimpopoli," le seguenti: "in sostituzione di quelli di Rimini, Cesena e Forlì,";		
22	Si chiede di inserire nella Relazione, ove si faccia riferimento a standard della piattaforma stradale, la denominazione secondo il nuovo codice della strada e la tipologia ex CNR cui è riconducibile;	<p>Non accolta.</p> <p>La riserva sollevata tende ad inserire la tipologia delle strade secondo una normativa (ex CNR) già superata dalla Legislazione Nazionale vigente. Le disposizioni attualmente vigenti prevedono la classificazione tipologica delle strade secondo quanto disposto dal Decreto 5 Novembre 2001. Tali dettami, sono stati recepiti ed utilizzati all'interno della classificazione delle strade esistenti e di progetto in tutto il Territorio Provinciale, e pertanto si ritiene superfluo e non necessario, se non già nei casi già espressamente indicati, inserire questa doppia classificazione. Onde evitare che l'inserimento di tale categoria CNR, porti ad errori interpretativi di classificazione stradale, non si accoglie la riserva sollevata non valutando opportuno modificare la Relazione.</p>	Si condividono le argomentazioni fornite e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.
23	Capitolo 3, paragrafo 3.6 "Condizioni e criteri per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati", si chiede che ai fini dell'individuazione delle aree non idonee per tipologia impiantistica si tenga conto anche dei disposti del D.Lgs. n. 36/2003, relativi alle discariche dei rifiuti;	<p>Chiarimenti forniti.</p> <p>L'Allegato 1 del D. Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE" relativo alle discariche di rifiuti, specifica quali norme tenere in considerazione per l'ubicazione sia di Impianti di discarica per rifiuti inerti (punto 1.1) che di Impianti per rifiuti non pericolosi e pericolosi (punto 2.1), norme che sono state puntualmente considerate ai fini della predisposizione della Tavola 5A, come espressamente chiarito in Relazione (Capitolo 3, paragrafo 3.6.2).</p> <p>Per completezza si provvede ad elencare di seguito le suddette norme e il punto specifico in cui esse vengono richiamate nella Relazione di progetto:</p> <p>a) per l'ubicazione di Impianti di discarica per rifiuti inerti (punto 1.1 dell'All. 1 D.lgs. 36/03) si specifica che le norme di riferimento considerate nella stesura della</p>	Si condividono i chiarimenti forniti e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.

		<p>Tav. 5A sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 18 maggio 1989, n. 183, citata nella tabella di pag. 186, quarta riga; - Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, citato nella tabella di pag. 186 undicesima riga; - Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, citato nella tabella di pag. 186 settima riga; - Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, citato nella tabella di pag. 186 ottava riga, per il quale valgono anche le tutele date dalle zonizzazioni paesistiche. <p>b) per l'ubicazione di Impianti per rifiuti non pericolosi e pericolosi (punto 2.1 dell'All. 1 D.lgs. 36/03) si specifica che le norme di riferimento considerate nella stesura della Tav. 5A sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 18 maggio 1989, n. 183, citata nella tabella di pag. 186, quarta riga; - Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, citato nella tabella di pag. 186 undicesima riga; - Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, citato nella tabella di pag. 186 settima riga; - Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, citato nella tabella di pag. 186 ottava riga, per il quale valgono anche le tutele date dalle zonizzazioni paesistiche; - Legge 6 dicembre 1991, n. 394, citato nella tabella di pag. 186, terza e decima riga. 	
24	<p>Capitolo 3, paragrafo 3.7 "Limiti insediativi e criteri di sicurezza per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante" al sottotitolo 3.7.3 "Indirizzi alla pianificazione comunale", quinto capoverso: "In sede di predisposizione del documento RIR dovrà essere verificata l'assenza di elementi territoriali vulnerabili all'interno delle aree di danno", si chiede di sostituire la parola "assenza" con la parola "compatibilità";</p>	<p>Accolta.</p> <p>La riserva è accoglibile, in quanto presenta una corretta precisazione delle modalità di valutazione da effettuarsi in sede di pianificazione, con riguardo alla compatibilità, piuttosto che all'assenza, di elementi vulnerabili all'interno delle aree di danno.</p> <p>Si dispone pertanto che la Relazione, Cap. 3, paragrafo 3.7 sia modificata sostituendo la parola "assenza" con la parola "compatibilità".</p>	<p>E' stata eseguita la modifica richiesta e pertanto la riserva è sciolta.</p>

25	<p>Capitolo 6, paragrafo 6.1.5 "Gestione dei rifiuti", 3° capoverso, al numero 3. si chiede di sostituire le parole "in tutti i comuni" con le parole "nell'ambito della Provincia";</p>	<p>Accolta. Si ritiene di accogliere la riserva regionale in coerenza con il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, adottato con Delibera di Consiglio provinciale prot. 10270/15 del 09/02/2006, modificando, come richiesto, al Capitolo 6, paragrafo 6.1.5 "Gestione dei rifiuti" terzo capoverso, al numero 3, le parole "in tutti i Comuni" con le parole "nell'ambito della Provincia".</p>	<p>E' stata eseguita la modifica richiesta e pertanto la riserva è sciolta.</p>
26	<p>Capitolo 6, paragrafo 6.1.5 "Gestione dei rifiuti", 3° capoverso, al numero 5. si chiede di specificare meglio gli indirizzi dettati dalla tavola 5Ai che il PPGR dovrà adottare per la localizzazione degli impianti di rifiuti speciali e speciali pericolosi;</p>	<p>Chiarimenti forniti. Si precisa, rispetto a quanto richiesto, che la Tavola 5 Ai "Indirizzi per la redazione del Piano provinciale di gestione rifiuti" non deve necessariamente essere adottata dal Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, in quanto il P.T.C.P. dà attraverso questa tavola un indirizzo espresso circa le distanze da tenere a tutela delle produzioni agricole a marchio e la indica quale riferimento del PPGR stesso nel dettagliare le diverse tipologie di impianto e di attività.</p>	<p>La Provincia ha chiarito le relazioni di indirizzo sottese alla rappresentazione cartografica della tavola 5Ai che, introducendo degli ulteriori elementi di valutazione alle localizzazioni degli impianti, permette di coniugare con maggiore consapevolezza la gestione dei rifiuti con il territorio. Si condividono i chiarimenti forniti e la riserva è da considerarsi sciolta.</p>
27	<p>Art. 11 "Sistema delle aree agricole", comma 5: si chiede di chiarire e riformulare la definizione di zootecnia non intensiva;</p>	<p>Accolta. I parametri che definiscono la zootecnia estensiva, individuati al comma 5 dell'art. 11 - "Sistema delle aree agricole" - del PTCP approvato in attuazione dell'art. 2 della L.r. 6/95 con deliberazione della G.R. n. 1595 del 31 luglio 2001, costituiscono un primo riferimento, a titolo di indirizzo, per la pianificazione comunale. La loro differenziazione ed articolazione è legata fondamentalmente alla stima di capacità produttiva agricola e di sostenibilità possibile dei soprassuoli, calibrata in misura proporzionale e mediata rispetto ai seguenti elementi: - - capacità dell'azienda di produrre colture atte al soddisfacimento del fabbisogno alimentare degli animali; - - classificazione dei suoli effettuata alla Tavola 3 "Carta Forestale e</p>	<p>E' stato fornito il chiarimento richiesto e pertanto la riserva è da considerarsi sciolta.</p>

	<p>dell'uso del Suolo".</p> <p>Questa prima articolazione è inoltre accompagnata da specifica disposizione (comma 5, lett. d)) che richiama il rispetto del "Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico" e da quanto previsto al comma 6 circa la possibilità di specificazione e approfondimento dei suddetti parametri (senza con ciò costituire variante al piano) da parte della pianificazione settoriale provinciale, comunale ed intercomunale. Tuttavia, in relazione agli elementi di motivazione indicati dalla delibera regionale di riserve che, da un lato richiamano l'incoerenza di talune definizioni, dall'altro mettono in evidenza la necessità di aderire a definizioni e parametri normativi più recenti, si accoglie la riserva riformulando quelli indicati al comma 5, lett. b) dell'art. 11 del PTCP, secondo un parametro omogeneo definito in base alla più recente normativa comunitaria che individua, nel quantitativo massimo di n. 2 UBA (unità bovino adulto) /ha di S.A.U (superficie agricola utilizzata)/anno, il parametro ottimale per l'estensivizzazione delle produzioni zootecniche.</p> <p>La lettera b) del comma 5 del'art. 11 del PTCP è, pertanto, così riformulata:</p> <p>"b) relativamente alla produttività e/o sostenibilità dei soprassuoli agricoli aziendali in rapporto alla classificazione di cui al primo capoverso si indica, quale parametro ottimale per l'applicazione del carico animale ammissibile, quello pari a n. 2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla S.A.U. foraggera. Dalla S.A.U. si intendono escluse anche le superfici a bosco".</p> <p>Si modificano, conseguentemente, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

28	<p>Art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", comma 19: si chiede di sostituire l'intero comma con il seguente: "I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al secondo comma lettere b) e c), costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.";</p>	<p>Accolta. Si accolgono le motivazioni su cui è basata la riserva e si procede alla modifica del comma 19 dell'art. 17 del PTCP, secondo la formulazione regionale proposta. Si modificano, conseguentemente, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano.</p>	<p>Sono state eseguite le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.</p>
29	<p>Art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", comma 20: si chiede di riformulare il comma 20 al fine di farlo corrispondere al comma 12 dell'art. 17 del PTPR;</p>	<p>Accolta. Si concorda con le motivazioni addotte nella riserva. Si procede pertanto a modificare il comma 20 dell'art. 17, cassando le parole "Limitatamente all'ambito di pianura" ed inserendo dopo la frase "prevedere modesti ampliamenti degli insediamenti esistenti," le seguenti parole: "limitatamente all'ambito collinare e montano,". Si procede inoltre, al fine di non avere una previsione sostanzialmente identica ripetuta due volte all'interno del medesimo articolo, a cassare nel comma 12 dell'art. 17 il riferimento alle zone di cui al secondo comma lettera c); di conseguenza nel suddetto comma 12 si eliminano le parole "e c)". Si modificano, conseguentemente, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano.</p>	<p>Sono state eseguite le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.</p>
30	<p>ART. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", comma 12, si chiede di sostituire l'intero comma con il seguente: "I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.";</p>	<p>Accolta. Si accolgono le motivazioni su cui è basata la riserva e si procede alla modifica del comma 12 dell'art. 19 del PTCP nel senso richiesto. Si provvede contestualmente a rettificare l'errato richiamo contenuto nel comma in esame riferito al "precedente comma", sostituendolo con il riferimento al "presente articolo". Il comma 12 viene quindi sostituito dal seguente: "12. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, costituiscono luogo</p>	<p>Sono state eseguite le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.</p>

		preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.". Si modificano, conseguentemente, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano.	
31	Art. 25 "Zone di tutela naturalistica", comma 5: si chiede di sostituire l'intero comma con il seguente: "I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al primo comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.";	Accolta. Si accolgono le motivazioni su cui è basata la riserva e si procede alla modifica del comma 5 dell'art. 25 del PTCP, secondo la formulazione regionale proposta. Si modificano, conseguentemente, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano.	Sono state eseguite le modifiche richieste e pertanto la riserva è sciolta.
32	Art. 28 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei", comma 5: si chiede di sostituire il secondo alinea: "- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e alti nutrienti", con il seguente: "- devono essere promosse iniziative di razionalizzazione della fertilizzazione anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e alti nutrienti;"	Parzialmente accolta. La formulazione dell'attuale testo, del quale si richiede la modifica, di fatto induce ad una non precisa interpretazione della reale finalità di salvaguardia espressa, in quanto da intendersi riferita sia all'incentivazione di pratiche colturali a ridotto impatto, che allo sviluppo di specifiche tecniche e modalità di fertilizzazione dei suoli che perseguano un razionale apporto di nutrienti. Si concorda pertanto sulla necessità di pervenire ad una migliore esplicitazione, anche lessicale, del testo procedendo quindi alla sua riformulazione, in parziale accoglimento alla proposizione regionale; la seconda alinea del comma 5 dell'art. 28 del PTCP è così riformulata: " - devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata/biologica, ed iniziative di razionalizzazione della fertilizzazione, anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto ed altri nutrienti; ". Si provvede conseguentemente a modificare, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano.	Si condivide quanto proposto dalla Provincia e quindi la riserva è sciolta.

33	<p>Art. 29 "Abitati da consolidare o da trasferire", si chiede di sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: "Le nuove perimetrazioni e gli eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni esistenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445, sono realizzati secondo le procedure disposte dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.";</p>	<p>Parzialmente accolta. Si recepisce la modifica all'articolo 29 "Abitati da consolidare o da trasferire" prevedendo la sostituzione del comma 2 con l'articolato proposto, il quale riporta, attraverso un rimando alla sopraggiunta recente norma regionale di riordino in materia, il riferimento alle procedure ed alle modalità tecniche previste dalla norma nazionale in merito alla perimetrazione degli abitati da consolidare o da delocalizzare. Non appare invece necessario eliminare il comma 3 del medesimo articolo 29, il quale, richiamati i riferimenti e la gerarchia delle disposizioni fissate dal quadro normativo e regolamentare, stabilito dallo stesso P.T.C.P., in materia di tutela e difesa del suolo, chiarisce la necessità in capo agli strumenti urbanistici di specificazione ed attuazione della disciplina urbanistico-edilizia all'interno delle perimetrazioni degli abitati da consolidare o da delocalizzare. Si accoglie pertanto parzialmente la riserva, sostituendo il testo del comma 2 dell'art. 29 con la proposizione regionale. Si mantiene invece il comma 3. Si provvede conseguentemente a modificare, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano. Inoltre, verificato che i commi dal 2° al 7° del suddetto art. 29 hanno valore prescrittivo, si ritiene necessario modificare il testo del comma 1 di tale articolo, eliminando dopo le parole "ai successivi commi" il riferimento numerico ai commi stessi: si eliminano perciò le parole " secondo, terzo e quarto".</p>	<p>La Provincia, in accoglimento della riserva, riformula le Norme recependo la nuova disciplina della L.R. n. 7 del 13 aprile 2004. mantiene tuttavia il richiamo alle disposizioni fissate dal PTCP relativamente le specificazioni ed attuazioni della disciplina urbanistico-edilizia all'interno delle perimetrazioni. Si condivide e si scioglie la riserva.</p>
34	<p>Art. 41 "Aree ad elevata pericolosità per dissesti", si chiede di sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "1. Per le aree perimetrate come "calanchi", "corpi di frana attivi", "frane di crollo", "corpi di frana privi di periodicità stagionale" nella Tavola 4 - "Carta</p>	<p>Parzialmente accolta. Rilevata l'autonomia delle materie di competenza attribuite alla pianificazione di bacino ed a quella paesistica-territoriale, come chiaramente emerge dalla distinzione degli obiettivi, delle finalità e degli ambiti di applicazione in materia di tutela ambientale e sicurezza territoriale attribuiti per legge a tali strumenti di</p>	<p>La Provincia accoglie sostanzialmente la riserva regionale modificando come richiesto l'art. 41 delle Norme ad esclusione del riferimento all'art. 21 della L.R. 20/2000, ritenendo che la cosa prefiguri un'ipotesi che non dipende solamente dalle determinazioni della Provincia. Si ritiene che la</p>

<p>del dissesto e della vulnerabilità territoriale" del P.T.C.P., ricadenti nel territorio provinciale compreso nel bacino del Torrente Uso, soggetto quindi alle norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, si applica caso per caso la disciplina più restrittiva tra la normativa disposta dal P.T.C.P. e quella disposta dal P.A.I., fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000.";</p>	<p>pianificazione, risulta pletorico il richiamo e la trasposizione nelle Norme del P.T.C.P. della normativa disposta dai piani di bacino, della quale è comunque richiesto implicitamente il rispetto, in quanto espressione di un livello della pianificazione gerarchicamente sovraordinato. Ciò premesso, si concorda sulla riformulazione dell'articolo in questione, richiamando l'applicazione delle misure di tutela, già previste per le aree calanchive, anche alle aree interessate da fenomenologie di dissesto, attive, quiescenti e di crollo, individuate e disciplinate dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità Interregionale Marecchia Conca. Per tali elementi, caratterizzanti le forme di pericolosità territoriale, ed individuati nella Tavola 4 "Quadro generale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico" del P.A.I., in caso di una loro coincidenza con gli elementi di fragilità fisica del territorio definiti alla Tav. 4 "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" del P.T.C.P. trova applicazione il principio di prevalenza della norma più restrittiva tra le discipline di salvaguardia e tutela disposte dai due citati Piani. Per quanto riguarda il riferimento all'intesa di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 20/00 contenuto nel testo proposto dalla Regione, si deve rilevare che, poiché la possibilità che il PTCP assuma valore ed effetti di un altro piano, quale, nel caso in esame, quello dell'Autorità di Bacino, costituisce un'ipotesi già contemplata dalla legge, un eventuale accordo/intesa in tal senso fra le due Amministrazioni interessate non risulta né più possibile né tanto meno pregiudicato dal fatto che in norma venga o meno effettuato un richiamo ad esso. Si ritiene inoltre opportuno precisare che il testo proposto dalla riserva regionale su tale aspetto prefigura un'ipotesi che non dipende in alcun modo dalle</p>	<p>Provincia accolga di fatto quanto richiesto e si scioglie la riserva.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

		<p>determinazioni dell'Amministrazione Provinciale, ma presuppone una volontà in tal senso dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca, fino ad oggi da questa mai manifestata.</p> <p>Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene necessario accogliere parzialmente la riserva in oggetto, sostituendo il testo dell'art. 41 con quello di seguito riportato:</p> <p>"1. Per le aree perimetrate come "calanchi", "corpi di frana attivi", "frane di crollo", "corpi di frana privi di periodicità stagionale" nella Tavola 4 - "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" del P.T.C.P., ricadenti nel territorio provinciale compreso nel bacino del Torrente Uso, soggetto quindi alle norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, si applica caso per caso la disciplina più restrittiva tra la normativa disposta dal P.T.C.P. e quella disposta dal P.A.I.."</p>	
35	<p>Art. 45 "Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani", comma 1, lettera e): si chiede di sostituire il testo della lettera con il seguente:</p> <p>"Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) ed ai cigli di scarpata devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo superiore a 1,5 mt, in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti.";</p>	<p>Accolta.</p> <p>Pur ritenendo che il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno 3.00 metri da cigli stradali e scarpate non costituisca condizione limitativa allo sviluppo e/o all'economia dei territori collinari e montani, ambiti entro i quali trova riferimento tale norma e sui quali prevalgono in genere ampie estensioni degli appoderamenti connotati da colture foraggere e/o cerealicole a bassa intensificazione produttiva, si riconosce l'intenzione, mediante la proposta di riduzione del limite inferiore di tale fascia, di consentire successivamente ed attraverso gli strumenti regolamentari comunali (RUE) una graduazione dei livelli di tutela prefissati da tale norma secondo le rilevate e specifiche condizioni locali, fermo restando comunque la</p>	<p>Si prende atto delle argomentazioni presentate, sono state eseguite le modifiche richieste, la riserva è pertanto sciolta.</p>

		necessità di prevedere adeguate modalità di regimazione delle acque e di contenimento degli effetti del trasporto solido. Si accoglie quindi l'osservazione e si provvede conseguentemente a modificare, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano.	
36	Art. 45 "Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani", comma 1, lettera j: si chiede di sostituire il testo della lettera con il seguente: "Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, il sostegno previsto dalle misure agro-ambientali sarà indirizzato prioritariamente alla difesa del suolo;"	Accolta. Si reputa formalmente più corretta la riformulazione del testo proposto nella riserva, in quanto consente di comprendere in un'unica voce l'ampia e differenziata gamma di tipologie di interventi che concorrono all'obiettivo di protezione e difesa del suolo, essendo altresì più aderente alle diverse caratteristiche strutturanti il territorio agricolo. Si accoglie quindi l'osservazione e si provvede conseguentemente a modificare, in relazione a tale aspetto, tutti gli elaborati del Piano.	La riserva sollevata è stata accolta e pertanto è da ritenersi sciolta.
37	Art.68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" comma 3, si chiede di sostituire il testo del comma con il seguente: " Sulla base della sovrapposizione delle aree di danno con i confini comunali effettuata nell'Allegato al Piano (indicare il nome scelto), aggiornato a dicembre 2004, risultano soggetti all'obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14, comma 3 del DLgs.334/99 e dell'art. A3-bis della LR 20/00, i Comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì e Modigliana.";	Accolta. La riserva è accoglibile in quanto propone l'eliminazione di un semplice richiamo alle norme generali, da sostituirsi con l'esplicitazione di quanto deriva dalle medesime disposizioni normative per il territorio della Provincia di Forlì- Cesena. Si ritiene pertanto di accogliere la riserva, modificando però il testo proposto dalla Regione con la specificazione: "aggiornato a marzo 2006" e con l'eliminazione del Comune di Cesena che, a seguito dell'aggiornamento , non è più interessato dagli obblighi in materia di RIR. Si dispone pertanto di sostituire il comma 3 con il seguente testo: "Sulla base della sovrapposizione delle aree di danno con i confini comunali effettuata nell'allegato al PTCP denominato "Zone a rischio di incidente rilevante" aggiornato a marzo 2006, risultano soggetti all'obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 334/99 e dell'art. A-3bis della L.R. 20/2000, i Comuni di Bertinoro, Forlì e Modigliana."	La riserva sollevata è stata accolta, ed essendo anche state effettuate le modifiche richieste è da ritenersi sciolta.

38	Art.68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" comma 5, si chiede di eliminare l'intero comma;	<p>Accolta.</p> <p>La richiesta di eliminare il comma 5 è accoglibile in quanto le indicazioni relative agli obblighi della pianificazione comunale sono correttamente inserite nel comma 3, modificato in accoglimento della riserva 37, e nel nuovo comma aggiunto in accoglimento della riserva n. 40.</p> <p>Si dispone, pertanto di eliminare il comma 5 dell'art. 68.</p> <p>Si ritiene necessario, conseguentemente modificare i commi 3 e 4 dell'articolo 3.30 delle Norme dei PSC di Bertinoro e Modigliana.</p>	La riserva sollevata è stata accolta, ed essendo anche state effettuate le modifiche richieste è da ritenersi sciolta.
39	Art.68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" comma 6, si chiede di aggiungere dopo le parole: "presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" le seguenti parole: ", o dalle relative aree di danno,";	<p>Accolta.</p> <p>Si tratta di una precisazione dovuta in quanto il comma riguarda anche i Comuni che, pur non essendo interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sono interessati dalle aree di danno di insediamenti situati nei Comuni confinanti.</p> <p>Si dispone pertanto di integrare come richiesto il comma 6, che però è divenuto il comma 5 in seguito all'accoglimento della riserva n. 38, con le seguenti parole "o dalle relative aree di danno".</p> <p>Il nuovo comma 5 è pertanto il seguente:</p> <p>"5. Gli strumenti urbanistici dei comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante o delle relative aree di danno dovranno contenere l'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR), di cui all'art. 4 del D.M. 9 maggio 2001, con la verifica e l'aggiornamento dell'individuazione delle aree di danno operata dal Presente Piano e la regolamentazione di usi e trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità con i criteri definiti dal medesimo decreto ed in coerenza con le direttive per la pianificazione comunale di cui ai successivi commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo."</p>	La riserva sollevata è stata accolta, ed essendo anche state effettuate le modifiche richieste è da ritenersi sciolta.
40	Art.68 "Disposizioni in	Accolta.	La riserva sollevata è

	<p>materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" si chiede di aggiungere il seguente comma 6-bis: "Agli obblighi di cui al comma 5, i Comuni possono adempiere inserendo il prescritto Elaborato Tecnico RIR nel PSC, oppure nel POC; nel secondo caso il PSC si può limitare a recepire le individuazioni delle aree di danno compiute dal PTCP rinviando esplicitamente al POC l'aggiornamento e la regolamentazione delle stesse aree di danno. L'approvazione di strumenti attuativi, il rilascio di titoli abilitativi, o l'esecuzione di interventi diretti, all'interno delle aree di danno rimane soggetta al parere del competente Comitato tecnico fino all'entrata in vigore del Piano comprendente l'Elaborato Tecnico RIR";</p>	<p>La richiesta è accoglibile in quanto il testo di cui si chiede l'inserimento precisa e chiarisce le modalità di adeguamento della pianificazione comunale rispetto agli obblighi fissati dalle norme sui rischi di incidente rilevante ed i relativi effetti sugli interventi edilizi. La richiesta è accoglibile in quanto il testo di cui si chiede l'inserimento precisa e chiarisce le modalità di adeguamento della pianificazione comunale rispetto agli obblighi fissati dalle norme sui rischi di incidente rilevante ed i relativi effetti sugli interventi edilizi. Si dispone pertanto di inserire il comma 6bis proposto nella presente riserva, precisando però, che, a causa dell'accoglimento della riserva n. 38, esso diventa il comma 6. Il nuovo comma 6 è pertanto il seguente: "6. Agli obblighi di cui al comma 5, i Comuni possono adempiere inserendo il prescritto elaborato tecnico RIR nel PSC oppure nel POC; nel secondo caso il PSC si può limitare a recepire le individuazioni delle aree di danno compiute dal PTCP rinviando esplicitamente al POC l'aggiornamento e la regolamentazione delle stesse aree di danno. L'approvazione di strumenti attuativi, il rilascio di titoli abilitativi o l'esecuzione di interventi diretti all'interno delle aree di danno rimane soggetta al parere del competente Comitato tecnico fino all'entrata in vigore del Piano comprendente l'Elaborato Tecnico RIR.</p>	<p>stata accolta, ed essendo anche state effettuate le modifiche richieste è da ritenersi sciolta.</p>
41	<p>Art.68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" comma 7, si chiede di sostituire la frase ". . verificata l'assenza e/o la garanzia di protezione . ." con la seguente: "verifica la compatibilità";</p>	<p>Accolta. La riserva è accoglibile. Si dispone pertanto di sostituire la frase "verificata l'assenza e/o la garanzia di protezione" con l'espressione "verificata la compatibilità". Il nuovo primo capoverso del comma 7 è pertanto il seguente: "In sede di predisposizione del documento RIR dovrà essere verificata la compatibilità dei seguenti elementi territoriali vulnerabili all'interno delle</p>	<p>La riserva sollevata è stata accolta, ed essendo anche state effettuate le modifiche richieste è da ritenersi sciolta.</p>

		aree di danno:"	
42	Art.68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" si chiede che il comma 11 sia eliminato oppure che i relativi contenuti siano trasformati da prescrizione a direttiva rivolta alla pianificazione comunale, contemplando solamente "la facoltà" e non l'obbligo per i Comuni, di imporre tale tipo di limitazione e solo a seguito di adeguata valutazione degli elementi di vulnerabilità inclusi nello specifico contesto territoriale;	<p>Accolta.</p> <p>E' facoltà della Pianificazione definire le disposizioni di tutela all'interno del territorio di competenza anche con la</p> <p>Previsione di un maggior grado di tutela rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni di legge. Volendo però convenire sulla non opportunità di un obbligo assoluto, si accoglie la seconda ipotesi proposta dalla riserva assegnando a quando indicato dal comma 11 la natura di direttiva alla pianificazione.</p> <p>A tal fine il comma 11 deve essere integrato con la seguente proposizione: "In sede di predisposizione del elaborato tecnico RIR, nel PSC oppure nel POC come previsto al comma 5, dovrà essere rispettata la seguente direttiva:"</p> <p>Il nuovo testo del comma 11 è, pertanto, il seguente:</p> <p>"11.In sede di predisposizione del elaborato tecnico RIR, nel PSC oppure nel POC come previsto al comma 5, dovrà essere rispettata la seguente direttiva: i nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante dovranno essere collocati ad una distanza di sicurezza, pari al doppio del raggio dell'area di massimo danno prevista, dagli elementi territoriali di cui al precedente comma 8 7 e dalle aree destinate a funzioni urbane in generale (zone residenziali e funzioni con esse compatibili), ad attrezzature (servizi sanitari e scolastici, sportivi , ecc) e a verde pubblico."</p>	<p>La Provincia in accoglimento della riserva regionale propone un nuovo testo del comma 11 dell'art. 68 delle Norme. Per una maggiore coerenza con i principi della pianificazione nazionale e regionale delle zone a rischio di incidente rilevante, si ritiene tuttavia opportuno strutturare tale testo in maniera più appropriata come segue:</p> <p>"In sede di predisposizione dell'Elaborato tecnico RIR, nel PSC oppure nel POC come previsto al comma 5, i Comuni possono prescrivere che i nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante siano posti ad una distanza minima di sicurezza pari al doppio del raggio dell'area di massimo danno prevista, dagli elementi territoriali di cui al precedente comma e dalle aree destinate a funzioni urbane in generale (zone residenziali e funzioni con esse compatibili), da attrezzature (servizi sanitari e scolastici, sportivi, ecc) e da aree a verde pubblico. Tale prescrizione può essere adottata solo in ragione di particolari situazioni di vulnerabilità degli elementi presenti nello specifico contesto territoriale".</p> <p>In questi termini si scioglie la riserva.</p>
43	Art.68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" commi 11 e 12, si chiede di verificare le citazioni dei commi 8 e 9 e di correggerle con il riferimento al comma 7;	<p>Accolta.</p> <p>Art. 68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" commi 11 e 12: si chiede di verificare le Citazioni dei commi 8 e 9 e di correggerle con il riferimento al comma 7</p> <p>Parere istruttorio:</p> <p>Si accoglie la riserva in quanto il richiamo corretto è al comma 7. Si dispone di rettificare di conseguenza i commi 11 e 12.</p>	<p>La riserva sollevata è stata accolta, ed essendo anche state effettuate le modifiche richieste è da ritenersi sciolta.</p>

44	<p>Art. 69 "Le infrastrutture per la mobilità", si chiede di aggiungere i seguenti commi 8, 9, 10 e 11:</p> <p>"8. Le Amministrazioni Locali per la definizione di Accordi che interessano interventi relativi a nuove stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari di rilevanza regionale acquisiscono il preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertare la convenienza realizzativa e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale."</p> <p>"9. In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre, sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980 e s.m.."</p> <p>"10. Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98 e dalla LR 15/01 e dai successivi provvedimenti d'indirizzo."</p> <p>"11. La Provincia promuove la collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio al fine</p>	<p>Accolta.</p> <p>Si accolgono le motivazioni su cui è basata la riserva e si procede ad inserire nell'art. 69 del PTCP i commi 8, 9, 10 e 11 secondo la formulazione regionale proposta.</p>	<p>La Provincia ha corrisposto a quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	di garantire il presenziamento delle piccole stazioni ferroviarie.";		
45	Art. 87 "Contenuti ed elaborati degli strumenti di pianificazione urbanistica e comunale", si chiede di aggiungere il seguente comma 4 bis: "La Carta del dissesto della Regione Emilia - Romagna in scala 1:10.000, facente parte del quadro conoscitivo del PTCP, con i suoi eventuali aggiornamenti, costituisce l'elemento conoscitivo di base per gli approfondimenti e le verifiche che il PSC attua per la pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali (art. A-2 L.R. n. 20/2000) e per la realizzazione della "Carta unica del territorio" indicata al precedente comma 4.";	Accolta. Si concorda con quanto richiesto e si provvede ad integrare l'articolo inserendo il comma 4 bis proposto nella riserva.	La Provincia ha corrisposto a quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.
46	Tavola 5 e tutti suoi allegati, si chiede di modificare la legenda e la tavola, eliminando gli "interventi sulle linee ferroviarie" o specificando che si tratta di interventi tecnologici, inserendo la seguente dicitura in legenda: "interventi tecnologici sulle linee ferroviarie";	Non accolta. La dizione inserita nella legenda fa esclusivo riferimento ad interventi già previsti dal PRIT. Poiché non si ritiene necessario specificare la natura di interventi stabiliti dalla pianificazione sovraordinata, non si ritiene accoglibile la riserva.	L'argomentazione presentata può essere condivisibile e quindi la riserva è sciolta.
47	Tavola 5: si chiede di eliminare il tratto di S.S.67 in nuova sede da Rocca san Casciano al confine provinciale;	Accolta. Si procede a modificare gli elaborati di Piano conformemente a quanto richiesto nella riserva.	La riserva sollevata è stata accolta, ed essendo anche stata effettuata la modifica richiesta è da ritenersi sciolta.
48	Tavole 5A e 5Ai, si chiede di evidenziare anche nella legenda i singoli tematismi territoriali sottesi alle campiture di colore di sintesi che rappresentano i diversi gradi di vincolo per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti che operano sul territorio provinciale;	Chiarimenti forniti Per quanto riguarda la Tavola 5A "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi", data la molteplicità di rappresentazioni cartografiche che sottendono alla sua realizzazione risulta impossibile poterle esplicitare in legenda. Esse vengono chiaramente ed	Si conviene con la Provincia che una lunga elencazione di elementi in legenda potrebbe precludere il fine di immediata comprensione del sistema generale delle tutele, rappresentato nella tavola 5A, che evidenzia i limiti della localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti; tuttavia, si ritiene necessario che la

		<p>inequivocabilmente esplicitate nella Relazione di progetto, al paragrafo 3.6.2, in cui si rende evidente come ad ogni disposto della D.G.R. 1620/2001 corrispondano altrettanti tematismi.</p> <p>Per quanto riguarda la Tavola Ai "Indirizzi per la redazione del Piano provinciale di gestione rifiuti" si chiarisce che al centro dei buffer rappresentati nella tavola ci sono le aree delle produzioni tipiche a marchio, così come riportato in legenda. Non c'è quindi altro da specificare rispetto a quanto presente nella Relazione di progetto.</p>	<p>legenda della tavola 5A indichi, al di sotto dei tre riquadri relativi rispettivamente alle "aree non disponibili", "aree parzialmente disponibili" e "aree disponibili con fattori limitanti" un rimando espresso alla Relazione. Pertanto si ritiene utile aggiungere la seguente nota esplicativa: "Il sistema generale delle tutele sottese ai diversi gradi di vincolo è puntualmente esplicitato ed individuato nel paragrafo 3.6.2 della Relazione".</p>
49	<p>Si chiede che le cartografie relative alle zone a rischio di incidenti rilevanti di cui agli Allegati C.1.3.8 e C.1.3.9 attualmente inserite nel Quadro conoscitivo, costituiscano un elaborato autonomo, compreso tra gli "Allegati al Piano" elencati all'art. 3, lett. e) delle Norme, e che tale Allegato sia evidenziato con titolo appropriato, per esempio "Zone a rischio di incidente rilevante". Inoltre si richiede che siano inseriti nelle carte, il nome/Ragione sociale accanto allo stabilimento rappresentato. Si chiede conseguentemente di modificare le indicazioni relative agli elaborati contenute nelle norme;</p>	<p>Accolta</p> <p>Si dispone di accogliere la riserva predisponendo un nuovo allegato al PTCP, denominato "Zone a rischio di incidente rilevante" contenente gli allegati della Relazione del Quadro Conoscitivo C.1.3.8 e C.1.3.9, nonché le "Schede di analisi del sistema territoriale ed ambientale interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" di cui all'Appendice C delle Norme. Saranno conseguentemente modificati i richiami a tali elaborati inseriti nel QC, nella Relazione e nelle Norme del PTCP. In particolare il comma 4 dell'art. 68 viene modificato come segue:</p> <p>"4. Il presente Piano individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le relative aree di danno nei seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Quadro Conoscitivo: tavola C.1.3 "Ambiti specializzati per attività produttive"; -allegato al PTCP denominato "Zone a rischio di incidente rilevante". <p>Le relazioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti con il sistema territoriale e ambientale sono illustrate nelle "Schede di analisi del sistema</p>	<p>La riserva sollevata è stata accolta, e quindi è da ritenersi sciolta.</p>

territoriale ed ambientale interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" inserite nell'allegato al PTCP denominato "Zone a rischio di incidente rilevante".

Si procede conseguentemente ad aggiornare l'elenco degli elaborati costitutivi del Piano contenuto nell'art. 3 delle Norme del PTCP.

Si predispone conseguentemente un nuovo allegato ai PSC di Bertinoro e Modigliana, denominato "Zone a rischio di incidente rilevante" contenente gli allegati della Relazione del Quadro Conoscitivo C.1.3.8 e C.1.3.9, nonché le "Schede di analisi del sistema territoriale ed ambientale interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" di cui all'Appendice C delle Norme. Saranno conseguentemente modificati i richiami a tali elaborati inseriti nel QC e nelle Norme del PSC.

In particolare il comma 2 dell'art. 3.30 viene modificato come segue:

"2. Il presente Piano al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, contiene i seguenti elementi:

- a) individuazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e delle relative aree di danno ed analisi delle relazioni di tali stabilimenti con il sistema territoriale ed ambientale interessato nel Quadro conoscitivo e nell'allegato al PSC denominato "Zone a rischio di incidente rilevante";
- b) disciplina delle relazioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti con il sistema territoriale ed ambientale interessato nelle

		<p>presenti Norme, nonché nella "Scheda di analisi del sistema territoriale ed ambientale interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" inserita nell'allegato al PSC denominato "Zone a rischio di incidente rilevante".</p> <p>Si procede conseguentemente ad aggiornare l'elenco degli elaborati costitutivi del PSC di Bertinoro e di Modigliana contenuto nell'art. 1.3 delle Norme dei due PSC. Conseguentemente si provvede a modificare l'Appendice D delle Norme del PTCP.</p>	
50	<p>CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL P.T.P.R.</p> <p>Art. 10 "Sistema forestale e boschivo"</p> <p>Pur ritenendo condivisibili le ragioni che stanno alla base della modifica proposta che prevede l'introduzione di azioni di compensazione per rendere possibile la realizzazione d'infrastrutture tecnologiche non contemplate dalla normativa regionale, è necessario che la Provincia riformuli l'articolo al fine di ovviare possibili errate interpretazioni e applicazioni, coordinando i riferimenti normativi alle formazioni forestali e boschive con la disciplina nazionale e regionale vigente.</p> <p>A tal fine si ritiene opportuno che la Provincia faccia proprie le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - deve essere eliminato l'elenco delle formazioni boschive escluse da qualsiasi intervento di trasformazione, poiché ciò potrebbe 	<p>Parzialmente accolta.</p> <p>Precisato che al fine di procedere ad una riformulazione complessiva della proposta di variante dell'art. 10 del PTPR, si sono svolti molteplici colloqui fra questa Amministrazione Provinciale e i competenti uffici regionali, si dà atto che le risposte di seguito riportate, riguardanti i singoli punti della presente riserva, tengono conto e sostanzialmente recepiscono gli esiti di tali confronti.</p> <p>Ciò premesso, si provvede a rispondere ai diversi punti della presente riserva:</p> <p>punto 1: al fine di non dare adito all'errata interpretazione paventata dalla Regione, si procede ad eliminare il comma 2 bis;</p> <p>punto 2: precisato che il presente punto della riserva chiede di inserire una specificazione in realtà già esplicitata nel testo del comma 3 della proposta di variante dell'art. 10 del PTPR formulata in sede di adozione del PTCP, si dà atto che nell'ambito dei confronti fra Provincia e Regione in premessa richiamati si è convenuto di eliminare il riferimento al concetto di "valore identitario" introdotto dal D.lgs. n. 42/04; mantenendo il riferimento a tale concetto,</p>	<p>Prendendo atto della controdeduzione presentata, al fine di un migliore perseguimento degli obiettivi condivisi, si ritiene necessario che l'art 10 delle Norme del P.T.P.R venga integrato come di seguito indicato, per le motivazioni di volta in volta riportate:</p> <p><u>Emendamento n. 1</u> Al comma 3, tra la parola "normative" e la parola "atte" si inserisca il seguente periodo: ", diversificate in funzione delle differenti formazioni boschive di cui al comma 1,"</p> <p>Motivazione Si ritiene che le diverse formazioni boschive necessitino di modalità di gestione e di conservazione differenziate in funzione delle proprie caratteristiche specifiche.</p> <p><u>Emendamento n. 2</u> Al comma 3, si sostituisca la parola "spontanee" con la parola "autoctone".</p> <p>Motivazione L'emendamento è necessario in quanto la terminologia non risulta corretta rispetto alle finalità di</p>

<p>ingenerare l'idea che i restanti boschi possano essere esclusi dalla tutela o essere assoggettati ad una minore. Inoltre, le formazioni escluse da qualsiasi intervento di trasformazione risultano già comprese in quelle presenti al comma 1 e corrispondono a categorie comunque tutelate da regolamenti o atti amministrativi specifici;</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 3 deve essere esplicitata la finalità di tutela paesaggistica, con riferimento ai caratteri costitutivi del "valore identitario", concetto peraltro introdotto dal D.Lgs. 42/2004 che riassume i valori storico-culturali, testimoniali ed estetico-percettivi; - si ritiene opportuno che sia precisato che le uniche trasformazioni ammesse nelle formazioni boschive e forestali (escluse quelle aventi finalità ambientali, gestionali o fruibili) riguardano interventi di natura tecnologica - infrastrutturale pubblici o di interesse pubblico; - pur ritenendo corretto il richiamo a misure compensative, quale condizione necessaria per la realizzazione di interventi tecnologici - infrastrutturali in zone boscate, si ritiene opportuna la sola enunciazione dei principi generali e delle finalità, in attesa dell'emanazione dei criteri applicativi regionali, assegnando alla pianificazione 	<p>infatti, si rischierebbe di introdurre un'impropria differenziazione qualitativa fra parti del sistema forestale e boschivo che, invece, deve sempre essere considerato come un insieme organico di valori. Si ritiene quindi necessario eliminare dal testo adottato del comma 3 in esame il riferimento al "valore identitario", pur confermando la finalità di tutela paesaggistica, che proprio il sistema forestale e boschivo esprime. Si precisa, inoltre, che nel medesimo comma si introducono alcune modifiche volte esclusivamente ad introdurre dei meri miglioramenti lessicali; in particolare si sostituisce il riferimento al "sistema dei boschi" con quello al "sistema forestale e boschivo" e, anziché parlare di "funzione climatica", ci si riferisce ad una funzione di "riequilibrio climatico";</p> <p>punto 3: si procede ad inserire la precisazione richiesta nel comma 9; nell'adequarsi a quanto richiesto dal presente punto della riserva si coglie inoltre l'occasione di introdurre dei meri miglioramenti lessicali: si provvede pertanto a sostituire le parole "di natura tecnologica infrastrutturale che interessi le formazioni boschive" con le seguenti "di natura tecnologica e infrastrutturale, pubblico o di interesse pubblico, che riguardi le formazioni forestali e boschive"; si inserisce inoltre al termine del comma 9 il seguente periodo: ", ferma restando la subordinazione alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione di incidenza ove siano richieste dalla normativa vigente";</p> <p>punto 4: il presente punto della riserva sembra esprimere, seppure indirettamente, il timore che, con il testo del comma 10 bis della proposta di variante dell'art. 10 del PTPR formulata in sede di adozione del PTCP, la Provincia chieda di assumere competenze</p>	<p>tutela.</p> <p><u>Emendamento n. 3</u> Al comma 4, si elimini il seguente periodo: ", adottate nel contesto di strumenti di pianificazione,".</p> <p>Motivazione Si ritiene opportuno eliminare l'inciso che poteva creare confusione nella applicazione della norma.</p> <p><u>Emendamento n. 4</u> Al comma 4, ultima parte, si elimini il periodo da "Successivamente" fino alla fine.</p> <p>Motivazione La previsione, introdotta a seguito di una osservazione della Provincia di Rimini (oss. PTCP 003), deve essere eliminata in quanto, ai sensi della normativa regionale, non si possono prevedere ipotesi di modifica della cartografia, anche se per motivi di aggiornamento, al di fuori delle ordinarie procedure di variante.</p> <p><u>Emendamento n. 5</u> Al comma 5, si sostituisca il periodo dalle parole da "In relazione" fino alle parole "n. 752" con la seguente frase: "In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227,"</p> <p>Motivazione Si tratta di mero aggiornamento del riferimento normativo a seguito delle modifiche di legge intervenute in materia.</p> <p><u>Emendamento n. 6</u> Al comma 6, si elimini il periodo "Entro lo stesso termine di cui al quarto comma,".</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>provinciale, in accordo con le Comunità montane, l'individuazione degli ambiti ottimali per la realizzazione degli interventi compensativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 7 deve essere eliminato il riferimento temporale per l'adeguamento degli atti amministrativi regolamentari delle autorità competenti, in quanto termine fissato dal PTPR non più significativo; - non è condivisibile la formulazione del comma 9 bis, in quanto potrebbe consentire la realizzazione degli interventi anche in assenza di pianificazione o di valutazione dell'impatto ambientale. Si ritiene opportuno che sia confermata la necessità di previsione delle opere da parte degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, ovvero, in assenza di tale previsione all'assoggettamento della VIA o a screening. I progetti delle opere non previste dalla pianificazione (allacciamenti Enel, Telecom, ecc.) dovranno essere verificati dai Comuni che, con apposito atto, attesteranno la conformità allo strumento urbanistico, la compatibilità paesaggistica e, alla luce della necessità di realizzazione, l'insussistenza di alternative; - al comma 11, lettera b., deve essere eliminata la data del Programma di sviluppo nel settore forestale della 	<p>in realtà spettanti alle Comunità Montane. A tale proposito si deve chiarire che non si ritiene che, con la proposta di variante al PTPR in oggetto, vi sia e vi possa essere una "invasione di campo" da parte della Provincia e del suo piano territoriale sulla materia relativa alla forestazione di competenza delle Comunità Montane. La legislazione, le politiche ed i programmi relativi alla forestazione, infatti, non sono minimamente coinvolti dalla norma in questione, né questi derivano dagli interventi di cui si occupa la disposizione oggetto di discussione.</p> <p>Non vi è in questo senso né sottrazione di competenze, né di risorse. Si tratta piuttosto di una norma che affronta il tema dell'infrastrutturazione e della qualità ecologico-ambientale del territorio in un'ottica di area vasta, delineando una possibile strategia di assetto territoriale più equilibrata e sostenibile. Ciò chiarito, si ritiene opportuno, anche al fine di seguire l'ottica proposta dalla Regione nel presente punto della riserva, riformulare il testo proposto del comma 10 bis, provvedendo a scinderlo in due commi distinti (il 10 bis ed il 10 ter); in particolare da un lato nel comma 10 bis modificato si specifica che gli interventi di compensazione naturalistica e paesaggistica dovranno essere prioritariamente finalizzati alla realizzazione delle aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L. R. 17 febbraio 2005, n. 6, nonché alla ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali, dall'altro nel nuovo comma 10 ter, oltre a stabilire che le Province nell'ambito dei P.T.C.P. devono individuare gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, si chiarisce che questi dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel</p>	<p>Motivazione L'emendamento è necessario in quanto il riferimento temporale all'entrata in vigore del P.T.P.R. non è più attuale.</p> <p><u>Emendamento n. 7</u> Al comma 6, si sostituisca la parola "programma" con la parola "piano".</p> <p>Motivazione Si tratta di mero aggiornamento del riferimento normativo a seguito delle modifiche di legge intervenute in materia.</p> <p><u>Emendamento n. 8</u> Al comma 8, lettera a., si sostituisca il periodo da "programma" a "n. 752" con il periodo "piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227".</p> <p>Motivazione Si tratta di mero aggiornamento del riferimento normativo a seguito delle modifiche di legge intervenute in materia.</p> <p><u>Emendamento n. 9</u> Al comma 8, lettera a.bis, si eliminino le parole "e 9ter".</p> <p>Motivazione Nella nuova formulazione, il comma 9ter non indica una categoria di interventi ammissibili, ma una condizione per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.</p> <p><u>Emendamento n. 10</u> Il comma 9 sia così sostituito: "9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Regione Emilia-Romagna e sostituita con la parola "Vigente", in quanto riferimento non più attuale;</p>	<p>quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione;</p> <p>punto 5: si procede, conformemente a quanto richiesto nella riserva, ad eliminare dal comma 7 il riferimento temporale per l'adeguamento degli atti amministrativi regolamentari delle autorità competenti, in quanto termine fissato dal PTPR non più significativo;</p> <p>punto 6: si ritiene innanzitutto necessario chiarire che l'affermazione iniziale contenuta nel presente punto della riserva in merito ad una pretesa formulazione del comma 9 bis, che consentirebbe la realizzazione degli interventi anche in assenza di pianificazione o di valutazione dell'impatto ambientale, si basa su un'erronea interpretazione della norma proposta. Il comma citato, infatti, nella formulazione adottata, nel disciplinare quelle opere ed interventi di natura tecnologica e infrastrutturale, che non costituiscono oggetto di pianificazione sovracomunale, specifica che essi sono consentiti esclusivamente se sono quantomeno oggetto di previsione da parte dello strumento urbanistico generale o, in sua assenza, in caso di una positiva valutazione d'impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. Si ritiene inoltre importante rilevare che, poiché nel comma 9 bis si effettua un riferimento agli interventi di cui al comma 9, conseguentemente all'accoglimento del precedente punto 3 della presente riserva, gli interventi disciplinati dal comma in oggetto sono solo quelli pubblici o di interesse pubblico. Chiarito questo aspetto, per quanto riguarda la necessità evidenziata nella riserva che i progetti delle opere non previste dalla pianificazione (quali, ad esempio, allacciamenti Enel, Telecom, ecc.) siano verificati dai Comuni che, con apposito atto, ne</p>	<p>pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano."</p> <p>Motivazione Si è ritenuto opportuno chiarire meglio il testo della norma, in quanto gli interventi sono ammessi solo se rientranti negli strumenti di pianificazione, anche comunali. In questo senso, all'elenco degli strumenti di pianificazione è stata aggiunta anche quella comunale, prima non richiamata.</p> <p><u>Emendamento n. 11</u> Il comma 9bis sia così sostituito: "9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento."</p> <p>Motivazione Il comma è stato completamente sostituito; in primo luogo, la previsione all'interno della pianificazione comunale delle opere ammesse è stata già inserita nel comma 9, come ora riformulato; inoltre, così come proposto, il</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>attesteranno la conformità allo strumento urbanistico, la compatibilità paesaggistica e, alla luce della necessità di realizzazione, l'insussistenza di alternative, si ritiene necessario, tenuto conto del fatto che il testo vigente del PTPR ne consentiva già l'esecuzione, inserire nell'art. 10 del Piano Paesistico il comma 9 ter di seguito riportato: "9 ter. La realizzazione di interventi di trasformazione di natura tecnologica e infrastrutturale che per caratteristiche e dimensioni non sono assoggettabili agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore, ovvero a valutazione di impatto ambientale, è subordinata alla verifica di compatibilità paesaggistica-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento."</p> <p>punto 7: si procede, conformemente a quanto richiesto nella riserva, ad eliminare dal comma 11, lett. b. la data del Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna, in quanto riferimento non più attuale; nella medesima lett. b. si provvede conseguentemente ad inserire l'aggettivo "vigente" fra la preposizione articolata "dal" e il sostantivo "Programma".</p> <p>Esaurite le controdeduzioni alla riserva regionale in oggetto, si deve dare atto che, relativamente alla proposta di variante all'art. 10 del PTPR, è pervenuta un'osservazione presentata dalla Provincia di Rimini (oss. PTCP 003), nella quale si evidenzia la necessità di integrare il testo proposto, al fine di disciplinare le modalità con le quali si può procedere all'aggiornamento delle perimetrazioni del sistema forestale e boschivo, aggiornamento di cui il vigente testo dell'art. 10 del Piano Paesistico si occupa, seppur limitatamente all'ipotesi di modificazioni comportanti aumento dei terreni di cui al</p>	<p>comma sembra prevedere la possibilità di realizzare opere in alternativa alle previsioni pianificatorie, applicando semplicemente la procedura di V.I.A..</p> <p><u>Emendamento n. 12</u> Il comma 9 ter sia così sostituito: "9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati."</p> <p>Motivazione Si è ritenuto di rendere più chiara la norma riportando tali prescrizioni in un unico comma, che deve essere applicato sia alle opere di cui al comma 9 sia a quelle di cui al comma 9bis.</p> <p><u>Emendamento n. 13</u> Al comma 10, siano eliminati tutti i riferimenti al comma "9ter".</p> <p>Motivazione Nella nuova formulazione, il comma 9ter non indica una categoria di interventi ammissibili, ma una condizione per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.</p> <p><u>Emendamento n. 14</u> Al comma 10, ultimo periodo, sia sostituita la parola "eliminare" con la parola "ridurre".</p> <p>Motivazione Si tratta di un mero chiarimento lessicale del termine.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>comma 1 del medesimo articolo. Si ritiene quindi necessario integrare il comma 4 proposto aggiungendo al termine dello stesso il seguente periodo: "Successivamente le perimetrazioni sono tenute costantemente aggiornate ed in pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità montane; le modificazioni dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, in conseguenza di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico."</p> <p>Si ritiene opportuno sottolineare che l'integrazione che si propone, seppur riprodotte in linea di massima la previsione dell'art. 10 del PTPR vigente, chiarisce che costituiscono mero adeguamento tecnico le modificazioni dei terreni perimetrati come sistema forestale e boschivo conseguenti ad atti amministrativi; rispetto alla vigente norma paesistica, quindi, non si limita più tale adeguamento alle sole modificazioni comportanti aumento dei terreni boschivi. Tale modifica è giustificata dal fatto che nella riformulazione dell'art. 10 proposta si ammettono degli interventi che comportano una perdita di formazioni boschive a fronte di una loro adeguata compensazione in aree a tal fine individuate dalla Provincia. Si tratta quindi di interventi che determinano una diminuzione in loco delle formazioni esistenti ed un rimboschimento altrove, sulla base di un apposito atto amministrativo autorizzativo/abilitativo; da qui la necessità di poter adeguare, senza iter amministrativi particolarmente complessi, le perimetrazioni approvate del sistema forestale e boschivo a quanto approvato con un provvedimento amministrativo.</p> <p>Oltre alle modifiche sopra descritte, si ritiene necessario in questa fase procedere ad apportare al testo dell'art. 10 gli ulteriori miglioramenti lessicali di</p>	<p><u>Emendamento n. 15</u> Al comma 10bis, si sostituiscono le parole da "commi 9, 9bis e 9ter" con le parole "commi 9 e 9bis".</p> <p>Motivazione Nella nuova formulazione, il comma 9ter non indica una categoria di interventi ammissibili, ma una condizione per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.</p> <p><u>Emendamento n. 16</u> Al comma 10bis, si elimina il periodo da "Gli interventi" fino alla fine del comma.</p> <p>Il comma, quindi risulta così riformulato: "10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.</p> <p>Motivazione In quanto l'espressione "e di ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali" costituisce una specificazione e precisazione "limitante-limitativa" che, risultando eccessivamente ampia, potrebbe portare ad interventi compensativi finalizzati al raggiungimento o perseguimento di altri scopi o fini (p.e. culturali, produttivi, di mitigazione dei cambiamenti climatici, ecc.) diversi di quelli attinenti alla salvaguardia e valorizzazione del sistema forestale e boschivo che è proprio della disposizione in essere.</p> <p><u>Emendamento n. 17</u> Al comma 11, lettera b.,</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>seguito descritti:</p> <p>a) nel comma 8 si sostituiscono le parole "Nei terreni di cui al comma 1 si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente" con le seguenti: "La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente"; il concetto di gestione, infatti, appare più chiaro ed organico di quello inserito nel testo vigente;</p> <p>b) poiché il comma 8 esplicita gli interventi consentiti nell'ambito del sistema forestale e boschivo, si ritiene necessario inserire, al fine di rendere più completo l'elenco delle attività ed opere permesse, la seguente lettera a bis.: "a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9, e 9 bis e 9 ter";</p> <p>c) nella lett. b. del comma 8 si sostituisce il riferimento al "Piano strutturale comunale" con quello più generale alla "pianificazione comunale"; si ritiene opportuno introdurre tale modifica perché attualmente se da un lato ci sono ancora dei Comuni che hanno strumenti urbanistici approvati in base alla previgente legislazione regionale urbanistica, dall'altro vi sono Amministrazioni Comunali che stanno provvedendo o hanno già provveduto ad adeguarsi alla L.R. 20/00; la modifica è altresì opportuna, in quanto nella legislazione urbanistica vigente la gestione dei boschi non è affidata solo ai Piani strutturali comunali;</p> <p>d) conseguentemente alle modifiche complessivamente introdotte e sopra descritte, diviene necessario modificare/integrare nei commi 2, 4, 10 e 10 bis il richiamo in essi contenuto ad altri commi del medesimo articolo.</p>	<p>il periodo da " dal programma" fino alla fine della lettera sia così sostituito: "dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo."</p> <p>Motivazione Si tratta di mero aggiornamento del riferimento normativo a seguito delle modifiche di legge intervenute in materia.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Si ritiene inoltre necessario, conseguentemente al parziale accoglimento della presente riserva, modificare, in relazione al sistema forestale e boschivo, tutti gli elaborati del Piano.	

Come risulta dalla citata delibera prot. n. 65/33083, sono pervenute all'Amministrazione provinciale anche cinquantacinque osservazioni al PTCP adottato, alcune delle quali articolate in diversi punti riguardanti specifici argomenti, di cui trentasei entro il termine del deposito e diciannove oltre il termine, fissato per il 17/10/2005.

Tali osservazioni sono state presentate da Comuni, Comunità Montane, Enti pubblici, Associazioni ambientaliste, rappresentanti di forze politiche e di aziende, singoli cittadini e da Servizi della medesima Provincia.

Le osservazioni hanno concorso al miglioramento del Piano e a farne uno strumento maggiormente condiviso nei contenuti e nelle finalità.

La Provincia ha compiuto con molta chiarezza e precisione il complesso lavoro di deduzione alle osservazioni pervenute, ha risposto adeguatamente ad ogni loro punto, ne ha valutato la coerenza con i contenuti del PTCP e la conformità agli strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinati, ha individuato gli aspetti accoglibili ed ha integrato conseguentemente gli elaborati del PTCP adottato. Tali integrazioni non hanno apportato modifiche sostanziali al Piano.